



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 28/02/2025

**ATTO N. DGC 31**

**LINEE DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DEI DEHORS E CONTESTUALE  
RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE**

Presiede: il Vicesindaco Reggente avv. Pietro Piciocchi

Assiste: il Segretario Generale Concetta Orlando, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente il Vice Segretario Generale Gianluca Bisso

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	PICIOCCHI PIETRO	VICESINDACO REGGENTE	P
2.	AVVENENTE MAURO	ASSESSORE	P R
3.	BIANCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	P R
4.	BORDILLI PAOLA	ASSESSORE	P
5.	BRUSONI MARTA	ASSESSORE	A
6.	CORSO FRANCESCA	ASSESSORE	P R
7.	COSTA ENRICO GIUSEPPE	ASSESSORE	P
8.	DE FORNARI FERDINANDO	ASSESSORE	A

9.	GAMBINO SERGIO	ASSESSORE	P
10.	MARESCA FRANCESCO	ASSESSORE	P R
11.	MASCIA MARIO	ASSESSORE	P
12.	ROSSO LORENZA	ASSESSORE	P

Su proposta del Vicesindaco Reggente Pietro Piciocchi e dell'Assessore al Commercio, all'Artigianato, alle Pro Loco, alle Tradizioni, alle Politiche per la tutela e il benessere degli animali, ai Rapporti con i municipi, ascolto e valorizzazione dei territori, sussidiarietà orizzontale, corpi intermedi Paola Bordilli;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii che pone in capo al Consiglio Comunale esclusivamente la disciplina generale delle tariffe, dovendosi pertanto intendere in capo alla Giunta la relativa disciplina di dettaglio;

Visto l'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Considerato che con Decreto 24 dicembre 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2025;

Visto l'articolo 8, comma 1 del Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24 febbraio 2020, che prevede che le tariffe e le aliquote relative ai tributi e alle altre entrate comunali siano deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 52, comma 3 del Regolamento per l'applicazione del Canone Unico del Comune di Genova, da ultimo modificato con DCC n. 59 del 19/12/2024 che prevede che le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione siano approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 istitutiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2025, che testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 05/12/2024 con la quale sono state approvate le tariffe del Canone Unico per l'anno 2025;

Visto l'art. 83, co. 5, del Regolamento comunale in materia di Commercio e Polizia Annonaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2010 e modificato con Deliberazione C.C. n. 46 del 19/07/2011 che rimette alla Giunta Comunale il compito di approvare le linee di indirizzo in materia di progettazione di dehors da installarsi sul territorio comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2024 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2025/2027."

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027".

Premesso che:

- a seguito della pandemia da Covid-19 il legislatore ha previsto, al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica e di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza, l'esenzione dal pagamento del canone unico a favore dei titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico di tipo dehors fino alla data del 31 marzo 2022 e un regime di autorizzazione derogatorio per la posa in opera di strutture amovibili, quali elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni;

- il regime di autorizzazione derogatorio è stato in seguito prorogato in vista dell'emanazione di un decreto legislativo finalizzato a riordinare e coordinare la concessione ai pubblici esercizi di spazi e aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico per l'installazione di strutture amovibili.

- la legge 16 dicembre 2024, n. 193, articolo 26, comma 4, ha da ultimo prorogato le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico c.d. emergenziali fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui sopra e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

Considerato che l'occupazione dello spazio pubblico tramite "dehors" funzionali agli esercizi di somministrazione rappresenta un potenziale veicolo di valorizzazione del decoro e della vivibilità degli spazi pubblici, potendo coniugare alle esigenze proprie dell'iniziativa economica privata anche il perseguimento di interessi collettivi, quali la realizzazione di arredi esteticamente idonei a promuovere l'immagine e l'attrattività turistica della Città, la rivitalizzazione e il presidio del territorio, l'accrescimento dell'offerta di servizi ai cittadini e ai visitatori;

Considerato ancora che l'amministrazione comunale intende favorire un cambiamento di modello per le occupazioni di tipo "dehors", da pura occupazione del suolo pubblico a riprogettazione urbana degli spazi esterni, in quanto ritiene che gli stessi, qualora installati senza compromettere l'interesse pubblico alla vivibilità dei cittadini e/o alla circolazione stradale, siano un presidio per la convivialità e la sicurezza a vantaggio della collettività e rappresentino, dunque, un valore per l'ambiente cittadino e non una mera sottrazione di spazi pubblici all'uso collettivo;

Ritenuto che l'ennesima proroga delle disposizioni derogatorie stabilite dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, articolo 26, comma 4, contribuisce, in uno scenario di perdurante crisi economica, ad aumentare l'incertezza dei titolari delle concessioni di occupazione suolo e di conseguenza a disincentivare gli investimenti dei pubblici esercizi nella riprogettazione degli spazi esterni nell'ottica sopra ricordata;

Rilevato che, come evidenziato in precedenza, l'amministrazione comunale considera l'occupazione dei dehors come un'occasione di sviluppo sia per gli operatori che per la collettività e che intende pertanto promuovere la stabilizzazione delle concessioni e la loro conformazione a criteri e prescrizioni a tutela del decoro cittadino.

Rilevato altresì che, a tale fine, l'amministrazione comunale ha proceduto a predisporre linee di indirizzo per la progettazione dei dehors, con cui si è provveduto a semplificare il procedimento di autorizzazione e a dettare chiare prescrizioni da rispettare nell'installazione e allestimento, a tutela dei molteplici beni giuridici coinvolti (mobilità urbana, rispetto della disabilità, edilizia, paesaggio, ecc.) specificando altresì le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali gli arredi e le strutture devono conformarsi nei diversi ambiti cittadini;

Dato atto che mediante tali Linee di indirizzo, sviluppate sentiti la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e gli Uffici dell'Ente a vario titolo competenti, in particolare:

- si è suddiviso il territorio comunale in un numero complessivo di tre Ambiti, contestualizzando le linee guida in relazione alle peculiarità delle diverse aree cittadine;

- all'interno del documento in questione sono state altresì fissate le fasi procedurali alle quali si atterranno gli uffici del Comune, perseguendo la finalità di rendere l'iter amministrativo particolarmente efficace e celere;

- nella redazione delle Linee guida in questione si è, altresì, tenuto conto delle osservazioni provenienti dalle Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative in Camera di Commercio, quali rappresentanti degli operatori economici coinvolti dal presente provvedimento, dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Genova e dalla Consulta dei disabili, nonché di quanto emerso nelle numerose Conferenze di Servizi finalizzate all'esame dei progetti presentati, alle quali hanno partecipato, formulando osservazioni, anche rappresentanti dei Municipi;

Ritenuto pertanto utile e opportuno approvare le linee di indirizzo per la progettazione dei dehors, dando così piena attuazione a quanto previsto nella citata disposizione regolamentare del 2010, qui allegata quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 1 e 1 bis);

Considerato che l'adozione di linee guida stringenti per la progettazione dei nuovi dehors permanenti, se da un lato, in prospettiva, garantisce il miglioramento del decoro cittadino e contribuisce alla riprogettazione degli spazi urbani, dall'altro comporta, nell'immediato, la necessità di un investimento da parte degli operatori economici determinato dall'obbligo di acquisto di nuove strutture e arredi di qualità, rispetto al mantenimento delle strutture emergenziali;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di accelerare e incentivare la stabilizzazione e la riprogettazione dei dehors rilasciati nella vigenza del regime derogatorio nel rispetto di criteri che valorizzino il decoro urbano e la vivibilità cittadina, rimodulare le tariffe per l'anno 2025 per le occupazioni con dehors rilasciate in via permanente, mantenendo, di converso la tariffa attualmente prevista per le occupazioni emergenziali;

Ritenuto dunque di modificare l'Allegato A di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 05/12/2024 con la quale sono state approvate le tariffe del Canone Unico per l'anno 2025, inserendo nella parte relativa alle tariffe annue una nuova tipologia di occupazione: *"XV-bis Occupazioni dehors dei Pubblici esercizi e occupazioni suolo per consumo sul posto rilasciate in via permanente. Per ogni m<sup>2</sup> con riferimento alla zonizzazione somministrazione"* e prevedendo per essa le seguenti tariffe:

Tipologia		Zona 1	Zona 2
Tavolini	Euro	88,62	53,15

Con pareti	Euro	106,40	70,85
------------	------	--------	-------

Ritenuto, contestualmente di modificare la denominazione della tipologia di tariffa cui al punto XV dell'allegato A) della DGC n. 169 del 5 dicembre 2024 nella parte relativa alle tariffe annue in "Occupazioni de hors dei Pubblici Esercizi di tipo emergenziale e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m<sup>2</sup> con riferimento alla zonizzazione somministrazione" e mantenendo per essa invariate le tariffe;

Considerato che con Deliberazione 162 /2024/PAR del 30 maggio 2024 la Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti ha riconosciuto, in attuazione dell'autonomia finanziaria e impositiva dei Comuni, la possibilità di modificare le tariffe del canone unico patrimoniale, salvo il limite dell'invarianza di gettito (comma 817);

Considerato che le concessioni emergenziali hanno aumentato il valore delle concessioni di tipo de hors di un importo stimato per l'anno 2025 di circa 1.150.000 euro;

Stimato che il valore totale delle concessioni di occupazione suolo con de hors, considerate le occupazioni emergenziali che verranno prorogate, le occupazioni che si stabilizzeranno e le nuove occupazioni autorizzate, si attesterà in misura pari, se non al di sopra, del valore delle concessioni de hors al momento dell'introduzione del canone unico patrimoniale, con conseguente invarianza di gettito, così come previsto dal comma 817 dell'art. 1 legge 160/2019, anche con la rimodulazione della tariffa per le occupazioni con de hors di tipo permanente sopra vista;

Ritenuto, altresì, che l'andamento attuale del canone unico patrimoniale nella sua totalità, rispetto al gettito dei prelievi sostituiti, conferma l'invarianza ex comma 817 dell'art. 1 legge 160/2019;

Considerato, infine, che l'Amministrazione comunale procederà a monitorare l'effetto della rimodulazione sopra vista in modo da mettere in atto i meccanismi di aggiustamento necessari nel caso in cui i risultati della gestione finanziaria non dovessero rispettare le previsioni;

Preso atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Arch. Gianfranco Di Maio e dalla Dott.ssa Giorgia Maria Casabona, responsabili, ognuno per quanto di propria competenza del procedimento, che sono incaricati di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

**DELIBERA**

1. di approvare le linee di indirizzo per la progettazione dei dehors ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Regolamento comunale in materia di Commercio e Polizia Annonaria, approvato con DCC n. 57/2010 e modificato con DCC n. 46/2011, qui allegate quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 1 e 1 bis).

2. di modificare per l'anno 2025 l'Allegato A "Tariffe per l'occupazione di aree e spazi", di cui alla DGC n. 169 del 5 dicembre 2024, nella parte relativa alle tariffe annue, inserendo in esso la seguente nuova tipologia di occupazione "XV-bis Occupazioni dehors dei Pubblici esercizi e occupazioni suolo per consumo sul posto rilasciate in via permanente. Per ogni m<sup>2</sup> con riferimento alla zonizzazione somministrazione" e prevedendo per la stessa le seguenti tariffe:

Tipologia		Zona 1	Zona 2
Tavolini	Euro	88,62	53,15
Con pareti	Euro	106,40	70,85

3. di modificare per l'anno 2025 l'Allegato A "Tariffe per l'occupazione di aree e spazi" di cui alla Deliberazione di Giunta n. 169 del 5 dicembre 2024, nella parte relativa alle tariffe annue, modificando la denominazione della tipologia di occupazioni cui al punto XV in: "Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi di tipo emergenziale e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m<sup>2</sup> con riferimento alla zonizzazione somministrazione" e mantenendo per essa invariate le tariffe;

4. di approvare l'Allegato A "Tariffe per l'occupazione di aree e spazi", di cui alla Deliberazione di Giunta n. 169 del 5 dicembre 2024, nel testo coordinato comprensivo delle modifiche di cui ai punti 2) e 3) del dispositivo del presente provvedimento (Allegato 2).

IL PRESIDENTE  
Pietro Piciocchi  
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
Concetta Orlando  
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

<b>337</b>	<b>ATTO N. DGC 31 DEL 28/02/2025</b>
------------	--------------------------------------

**OGGETTO:**

LINEE DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DEI DEHORS E  
CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE  
UNICO PATRIMONIALE

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NOME</b>
Allegato 1. Linee guida Dehors	
Allegato 1 bis. Allegati Linee Guida	
Allegato 2. Allegato A "Tariffe per l'occupazione di aree e spazi" di cui alla DGC 169/2024 (testo coordinato) con modifiche approvate)	

Arch. Gianfranco Di Maio  
Dr.ssa Giorgia Maria Casabona



COMUNE DI GENOVA

**LINEE DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DEI  
DEHORS PER AMBITI OMOGENEI DEL TERRITORIO  
CITTADINO**

## ***CAPO I: “NORME GENERALI”***

**Paragrafo 1 – Oggetto e finalità**

**Paragrafo 2 – Principali definizioni**

**Paragrafo 3 – Elementi costitutivi dei dehors**

**Paragrafo 4 – Caratteristiche generali dei “dehors”**

## ***CAPO II: “NORME SPECIFICHE”***

**Paragrafo 5 – Prescrizioni specifiche in materia di mobilità urbana**

**Paragrafo 6 – Prescrizioni specifiche a tutela di persone con disabilità**

**Paragrafo 7 – Prescrizioni specifiche in materia edilizia e a tutela del paesaggio**

**Paragrafo 8 – Prescrizioni specifiche in materia di verde pubblico**

**Paragrafo 9 – Prescrizioni specifiche in materia di protezione civile**

**Paragrafo 10 – Prescrizioni a tutela degli edifici destinati al culto, del patrimonio culturale e immobiliare**

**Paragrafo 11 – Illuminazione**

**Paragrafo 12 – Climatizzazione e riscaldamento**

## ***CAPO III: “PROCEDURA DI RILASCIO DEL TITOLO E NORME DI COMPORTAMENTO”***

**Paragrafo 13 – Modalità di presentazione dell’istanza per l’installazione di dehors**

**Paragrafo 14 – Procedimento per il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico e degli eventuali, connessi, titoli edilizi/paesaggistici**

**Paragrafo 15 – Rinnovo, proroga e subentro Concessione conforme alle Linee guida**

**Paragrafo 16 – Obblighi del concessionario**

**Paragrafo 17 – Attività consentite nei dehors**

## ***CAPO IV: “PROCEDURE E CASI SPECIALI”***

**Paragrafo 18 – Progetti unitari**

**Paragrafo 19 – Modifiche dehors**

**Paragrafo 20 – ampliamento funzionale delle attività di somministrazione esistenti su spazi privati**

## ***CAPO V: “NORME FINALI E DI RINVIO”***

**Paragrafo 21 – Disposizioni finali e transitorie**

## CAPO I: “NORME GENERALI”

### Paragrafo 1 – Oggetto e finalità

1. Le Linee Guida vengono adottate, unitamente ai relativi Allegati, a norma degli artt. 83 e seguenti del Regolamento Comunale in materia di Commercio e Polizia Annonaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2010 e modificato con Deliberazione C.C. n. 46 del 19/07/2011 al fine di definire parametri e criteri di progettazione dei nuovi dehors, affinché questi diventino elemento di riqualificazione della città, migliorando di fatto anche l'organizzazione dello spazio urbano, nel rispetto dell'esigenza di tutela del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico, in un'ottica di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Nel rispetto degli interessi pubblici di cui all'art. 82, co. 2, del Regolamento, contengono, quindi, i principi generali e le prescrizioni di dettaglio cui i soggetti interessati dovranno attenersi nella progettazione e nell'allestimento dei dehors insistenti sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, dettando criteri differenziati per gli ambiti omogenei in cui è stato suddiviso il territorio comunale, riportati nell'Allegato al presente documento “classificazione degli spazi ed aree pubbliche (c.d. zonizzazione)”.
3. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento è condizione essenziale per il rilascio del pertinente titolo autorizzatorio.
4. Le Linee Guida determinano, inoltre, i criteri per la conservazione, ove ammessa, dei dehors già esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove prescrizioni.
5. In sede di rinnovo o di modifica delle concessioni decennali esistenti, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 95 comma 1 lettera c) del Regolamento Comunale in materia di Commercio e Polizia Annonaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2010, fermi restando l'eventuale regolarizzazione sotto il profilo edilizio e paesaggistico, il rispetto delle superfici originariamente assentite e il rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, non costituiscono violazione alle tipologie e caratteristiche autorizzate le modifiche apportate agli elementi ed alle strutture componenti i dehors che risultino conformi alle presenti linee guida.
6. Non rientrano nella disciplina delle presenti Linee Guida le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate all'interno delle aree interessate da manifestazioni o eventi quali feste, sagre, e similari che restano assoggettate alla normativa di cui ai regolamenti vigenti in materia.
7. Chiunque intenda installare un dehors dovrà ottenere dal Comune la concessione di occupazione del suolo pubblico che verrà rilasciata a norma dei Capi III e IV delle presenti Linee Guida, previa valutazione della situazione dei luoghi prescelti e considerate le caratteristiche del traffico veicolare e pedonale nella zona, secondo i limiti e le condizioni di cui al vigente Codice della Strada e degli atti comunali di programmazione in materia di traffico e pedonalità, e fatte comunque salve le prescrizioni imposte dalle normative vigenti in particolare in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, impatto acustico, ambientale ed igienico-sanitario.

### Paragrafo 2 – Principali definizioni

1. Per “**suolo pubblico**” o “**spazio pubblico**” si intendono le aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali in orari diversi da quelli previsti per il mercato, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico.
2. Per “**occupazione**” s'intende la disponibilità conseguita per effetto di una concessione ovvero l'occupazione abusiva di spazi pubblici, che costituisca un'utilizzazione particolare degli spazi stessi a vantaggio specifico di singoli soggetti, con sottrazione totale o parziale, continuativa o temporanea, all'uso generale della collettività.

3. Per “**dehors**” si intende l’insieme degli elementi di arredo (sedie, tavolini, ombrelloni, ecc.), strutture e/o manufatti, che delimitano e arredano lo spazio pubblico adiacente agli esercizi in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande in modo funzionale rispetto a questi ultimi.
4. Per “**dehors stagionale**” s’intende un dehors autorizzabile per un periodo inferiore all’anno, rinnovabile, a norma dell’art. 84 del Regolamento, per il medesimo periodo per un massimo di 10 anni.
5. Per “**dehors temporaneo**” s’intende un dehors autorizzabile per un periodo temporalmente limitato nell’arco dell’anno, prorogabile per un periodo di tempo pari a quello già autorizzato.
6. Per “**dehors decennale**” s’intende un dehors autorizzabile per un periodo complessivo di dieci anni.

### **Paragrafo 3 – Elementi costitutivi dei dehors**

1. Gli elementi che possono comporre l’allestimento dei dehors sono classificati nei termini di seguito elencati e meglio precisati nei documenti costituenti gli allegati al presente documento:

- a. **Arredi di base:** tavoli e sedie;
- b. **Elementi accessori:** ombrelloni, tende e strutture leggere di copertura, fioriere, elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti, carrelli portavivande, leggi porta menù e lavagnette;
- c. **Elementi complementari:** pedane, elementi di delimitazione quali ringhiere e paratie frangivento e strutture di copertura;
- d. **Strutture chiuse:** strutture che si configurino quale volume chiuso, ancorché costituite da elementi che ne consentono l’apertura parziale o totale

### **Paragrafo 4 – Caratteristiche generali dei “dehors”**

1. Su tutto il territorio comunale i dehors dovranno essere allestiti in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l’ambiente circostante.
2. In particolare, l’allestimento dello spazio pubblico, a prescindere dalla tipologia di dehors selezionata, dovrà ispirarsi alle tre macrocategorie progettuali di seguito individuate:
  - a. **VISUALI DELLO SPAZIO PUBBLICO.** Gli allestimenti non devono risultare interferenti con le visuali pubbliche sia per collocazione che per ingombro visivo e pertanto si devono privilegiare elementi che assicurino leggerezza percettiva nella foggia e nei materiali;
  - b. **SINTONIA CON IL CONTESTO URBANO.** La scelta degli allestimenti deve rispondere a criteri di proporzionalità rispetto allo spazio a disposizione, di integrazione per linguaggio, materiali e colori all’ambito di appartenenza, di armonia con i caratteri edilizi ed architettonici degli edifici circostanti, nonché di ordine rispetto al contesto in cui si collocano ed alle installazioni limitrofe già in essere;
  - c. **QUALITÀ DEI COMPONENTI DI ARREDO.** La scelta di disegni e di materiali di qualità rappresenta un elemento fondamentale nell’allestimento del dehors, in quanto definisce lo stile e la pregevolezza dello spazio pubblico rendendolo accogliente e attrattivo.
3. I dehors non possono surrogare i requisiti strutturali obbligatori richiesti per i locali in cui si effettuano attività di somministrazione, poiché ne costituiscono soltanto un ampliamento funzionale.
4. Qualsiasi elemento costitutivo del dehors dovrà essere collocato all’interno dell’area concessa.

5. La presenza di dehors non deve impedire in alcun modo il corretto monitoraggio e la manutenzione dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la potatura degli alberi, l'illuminazione stradale, la manutenzione dei cartelli stradali e di altra cartellonistica, la manutenzione delle pavimentazioni, ecc.). Su richiesta dell'Amministrazione comunale, per esigenze manutentive, l'esercente dovrà rimuovere tempestivamente gli elementi che compongono i dehors.
6. Gli elementi e i manufatti che compongono i dehors devono essere dimensionati e realizzati con materiali non deperibili in modo tale da poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici, al fine di garantire l'incolumità pubblica e privata, e devono essere tali da garantire il rispetto dell'idoneità igienico sanitaria. È fatto obbligo all'esercente di conservare presso l'esercizio la documentazione, debitamente aggiornata, attestante la conformità dei materiali a quanto previsto dalle specifiche norme in materia, da esibire in caso di controllo.
7. È fatto, altresì, obbligo la sostituzione dei vari elementi del dehors in caso di usura o ammaloramento tali da alterarne il decoro. In tal caso dovranno essere utilizzate le medesime tipologie costruttive, i materiali, gli elementi e colori autorizzati. In caso di elementi non più reperibili sul mercato, dovranno essere utilizzati prodotti analoghi, aventi le stesse caratteristiche tipologiche e qualitative di quelle assentite.

## **CAPO II: "NORME SPECIFICHE"**

### **Paragrafo 5 – Prescrizioni specifiche in materia di mobilità urbana**

1. Non saranno ammessi dehors che occupino:
  - a) stalli riservati a persone con disabilità;
  - b) stalli riservati a particolari categorie (VV.FF., forze dell'ordine, consolati, mezzi di soccorso, veicoli merci, car sharing, titolari di permesso rosa etc.);
  - c) fermate BUS e relative aree di competenza per le manovre di ingresso e uscita dalle stesse, per come definite dall'art. 151 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
  - d) stalli riservati alla ricarica dei veicoli elettrici ed al trasporto scolastico.
2. Non sono, inoltre, ammessi:
  - a) sui dossi, nelle curve e/o in loro prossimità;
  - b) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici, se ne occultino la vista;
  - c) in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  - d) allo sbocco dei passi carrabili e nelle aree di immediata prossimità;
  - e) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.
3. L'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta è possibile se è tale da garantire la sicurezza stradale ed è, comunque, sottoposta alle seguenti condizioni/prescrizioni:
  - a. dovrà essere limitata alla superficie inscrivibile nella segnaletica orizzontale presente e comunque impegnare fino ad un massimo di due stalli di sosta auto, siano essi con disposizione a spina, a pettine o parallela alla direzione di marcia, fatta salva la possibilità per gli Uffici competenti di autorizzare dehors che impegnino anche più di due stalli di sosta qualora non vi siano interessi pubblici preminenti;
  - b. potrà avere luogo solo se in adiacenza è presente un marciapiede o comunque un percorso che consenta ai pedoni di raggiungere ed allontanarsi dal dehors in totale sicurezza.

4. Nelle aree prive di marciapiedi o soggette ad ordinanze specifiche di viabilità (ZTL, aree pedonali, ecc.) le occupazioni saranno oggetto di specifica valutazione tecnica e dovranno comunque garantire il transito ai mezzi di soccorso e ai veicoli autorizzati, nonché il passaggio pedonale in sicurezza.
5. In caso di occupazione della carreggiata stradale l'area dovrà essere delimitata con arredi idonei a proteggere i fruitori dell'attività commerciale, che non dovranno, peraltro, costituire pericolo per gli altri utenti della strada. Tali strutture, inoltre, dovranno essere adeguatamente segnalate a mezzo di elementi dotati di idonea pellicola riflettente in modo da essere pienamente visibili anche nelle ore notturne. L'occupazione non dovrà mai determinare la riduzione della visibilità degli accessi stradali.
6. Al di fuori di quanto sopra indicato, non sarà assentibile un dehors che determini restringimenti della carreggiata stradale.
7. Potrà essere consentita l'occupazione del marciapiede fino ad un massimo della metà della sua larghezza, purché rimanga libera una zona avente almeno le dimensioni minime tali da permettere una agevole percorribilità e la sosta pedonale e comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e dalla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
8. Nelle aree di particolare pregio architettonico e monumentale, nonché nei Centri storici di cui ai seguenti allegati ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione degli spazi a condizione che sia garantita comunque una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone disabili, anche in deroga ai limiti indicati al comma precedente, salvo il rispetto di quanto indicato al sottostante Paragrafo 6, lettera a).
9. Non sono ammessi dehors in prossimità di attraversamenti pedonali qualora gli elementi della struttura e gli arredi ostacolino la visibilità del pedone che fruisca dell'attraversamento nei confronti dei veicoli in transito. In prossimità delle intersezioni devono essere rispettati i triangoli di visibilità di cui all'art. 18 del D. Lgs. 285/92 ed al paragrafo 4.6 del D.M. 1699/2006. In ogni caso il dehors non deve limitare la visibilità delle lanterne semaforiche ed in generale della segnaletica stradale.
10. L'eventuale spostamento o la modifica della segnaletica stradale verticale od orizzontale, correlati all'installazione del dehors, sono ammessi solo se autorizzati in sede di approvazione del progetto e i relativi oneri sono posti a carico del richiedente che dovrà, a tal fine, comunicare alla direzione competente in materia di mobilità e regolazione del traffico le condizioni di effettuazione dell'intervento. A fine concessione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi originario, ottemperando alle valutazioni tecniche eventualmente fornite della direzione competente, salva diversa indicazione in merito.
11. Ulteriori deroghe alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, ivi non espressamente previste, è consentita solo previa comparazione degli interessi pubblici coinvolti nel contesto di apposita Conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona.
12. Durante l'esecuzione dei lavori è necessario evitare danneggiamenti, sollevamenti, perforazioni delle condotte esistenti nel sottosuolo.
13. Le nuove strutture in progetto non dovranno in alcun modo ostruire la rete di raccolta acque bianche esistente, impedendo il regolare deflusso delle stesse.
14. Tutte i chiusini di ispezione dei sottoservizi, sia pubblici che privati, dovranno essere accessibili ai relativi gestori ai fini manutentivi o per altre necessità legate al corretto funzionamento delle reti e degli impianti.
15. Le griglie stradali o similari necessarie per l'areazione e/o l'illuminazione di locali interrati e/o intercapedini non dovranno in alcun modo essere ostruite dalle opere in progetto.

16. Al termine dell'occupazione, il richiedente ovvero il titolare della stessa dovrà procedere al ripristino della pavimentazione stradale ove manomessa; in particolare nel caso di dehors su pavimentazioni in pietra, si fa obbligo di sostituire tutti gli elementi danneggiati a seguito dei lavori con altrettanti nuovi, identici per tipo e tonalità cromatica.

#### **Paragrafo 6 – Prescrizioni specifiche a tutela di persone con disabilità**

1. A tutela delle persone con disabilità, i dehors devono inoltre rispondere ai seguenti criteri:
  - a) rispettare i dettami del vigente Regolamento Edilizio Comunale: i dehors potranno interessare marciapiedi e spazi pedonali, solo negli spazi eccedenti il flusso pedonale, non potendo in nessun caso ridurre l'ampiezza del passaggio pedonale sul marciapiede ad una misura inferiore ai 1 mt; si deve garantire sempre uno spazio libero da qualsiasi ingombro, comprese fioriere, cartellonistiche anche amovibili e arredi di ogni genere;
  - b) essere accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria, sia qualora si tratti di allestimenti rialzati rispetto al piano sia sottostanti ad esso;
  - c) esser posti in modo tale da non costituire intralcio alle linee guida naturali continue per le persone non vedenti;
  - d) non interferire con percorsi podotattili per le persone ipo/non vedenti;
  - e) non occludere, neanche parzialmente, l'accesso a scivoli di raccordo tra il marciapiede e la sede stradale;
  - f) essere predisposti in modo tale che eventuali elementi aggettanti la struttura garantiscano un passaggio libero sottostante di almeno 220 cm;
2. È fatta salva la possibilità di deroga ai suddetti criteri, in via eccezionale, qualora se ne rilevi la necessità in sede di valutazione del progetto.
3. Al fine di promuovere il miglioramento dell'accessibilità alle persone con disabilità, l'Amministrazione potrà erogare annualmente un contributo parametrato all'importo corrisposto dagli operatori per l'occupazione del suolo con dehors.
4. Tale contributo potrà essere riconosciuto a consuntivo agli operatori che, pur non essendovi tenuti, abbiano provveduto ad eseguire:
  - a) interventi strutturali ulteriori rispetto a quelli previsti per legge rivolti a garantire l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche all'interno dei locali;
  - b) interventi volti a migliorare l'accessibilità dei locali;

#### **Paragrafo 7 – Prescrizioni specifiche in materia edilizia e a tutela del paesaggio**

5. La posa in opera dei dehors dovrà, laddove richiesto, essere preceduta dall'acquisizione dei pertinenti titoli sia in materia edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, sia in materia paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i..
6. Fatte salve diverse valutazioni degli Uffici, in esito a giustificata istanza, sotto i porticati:
  - a) non sono ammessi ombrelloni, tende o altre forme di copertura;
  - b) il posizionamento di paratie e altre forme di protezione laterale nonché delle fioriere sarà oggetto di specifica valutazione in relazione alle modalità di inserimento nel contesto.
7. Sulle pavimentazioni storiche o di interesse artistico culturale non è ammessa la posa di pedane.
8. I divisori non potranno essere realizzati con paletti e corde di qualsiasi materiale.
9. Le protezioni laterali saranno poste esclusivamente su tre lati, non potranno né essere realizzate in tubi innocenti o tubolari, né essere rivestite in canniccio o teli.

#### **Paragrafo 8 – Prescrizioni specifiche in materia di verde pubblico**

1. I dehors devono rispettare puntualmente quanto indicato nel Regolamento del Verde del Comune di Genova (DCC n. 85 del 19/10/2010 e DCC n. 18 del 06/03/2012), soprattutto per quanto attiene le distanze minime dalle alberature esistenti (art.7).
2. È vietato:
  - a) piantare chiodi o infiggere alcunché sulle piante presenti nelle immediate vicinanze del dehors, compreso appoggiare oggetti o parti di arredo;
  - b) utilizzare gli alberi per ancorare gli arredi;
  - c) conficcare picchetti e tiranti o simili nelle aiuole e nelle piante.
3. I Dehors devono essere posizionati in modo da facilitare le normali operazioni manutentive delle alberature.

### **Paragrafo 9 – Prescrizioni specifiche in materia di protezione civile**

1. Viste le Norme di Attuazione del Piano di Bacino della Provincia di Genova, in particolare gli articoli 12 e 15, e i divieti ivi previsti, all'interno della:
  - a) **Fascia A e A\* e Fascia B, ambito BB e B\* (aree non studiate)** non sono ammessi dehors chiusi lateralmente e saranno ammessi solo:
    - tavolini e sedie, da riporre sempre all'interno di un luogo chiuso durante l'orario di chiusura dell'attività (all'interno dei locali dell'attività o in altro luogo sicuro da concordare con la Protezione Civile) e in concomitanza con la dichiarazione di allerta ARANCIONE/ROSSA;
    - pedana, preferibilmente su piedini isolati;
    - paraventi laterali rimovibili, di H max = 150 cm, che dovranno essere riposti in luogo chiuso negli orari di chiusura dell'attività e non dovranno essere posizionati in caso di un'allerta ARANCIONE o ROSSA;
    - ringhiere perimetrali anche di tipo fisso, purché costituite da profili/sezioni “minimali” tali da lasciare una percentuale di spazio vuoto >75%, in maniera da non creare ostacolo all'eventuale deflusso delle acque di piena. Il professionista, mediante la documentazione tecnico/progettuale allegata, ne certifica la congruità;
    - copertura fissa, solo se sorretta da semplici sostegni isolati;In fascia A e A\*, inoltre, vista la pericolosità molto elevata, ai fini della mitigazione del rischio, sarà necessaria la chiusura del locale e del dehors in caso di allerta ROSSA, nonché la posa di barriere stagne per tutti gli accessi e le vetrine del locale, da mettere in opera sia in caso di allerta ROSSA che in caso di allerta ARANCIONE durante l'orario di chiusura dell'attività.  
  
In Fascia A e A\* non è mai ammessa la posa di fioriere; nelle altre fasce sarà possibile concedere la posa “una fioriera sì e una no” in modo da lasciare libero uno spazio tra l'una e l'altra pari alla larghezza della fioriera stessa.
  - b) **Fascia B, ambito B0:** sono ammessi anche dehors chiusi con pannellature perimetrali fisse, previa acquisizione del parere favorevole di Regione Liguria – Settore Assetto del territorio o Difesa del suolo.
  - c) **Fascia C,** sono ammessi tutti i tipi di dehors (anche chiusi), con l'unico obbligo la redazione del Piano di Emergenza ai fini del rischio idraulico, in ottemperanza all'allegato 1 della D.G.G. 1489/2011, valido – al momento – anche qualora l'area fosse stata riclassificata come “ex inondabile”.

2. Per il rilascio del titolo concessorio le attività ricadenti nelle fasce di inondabilità A e B dovranno predisporre apposito "piano di emergenza ed evacuazione ai fini del rischio idraulico", in ottemperanza all'Allegato 1 della D.G.R. 1489/2011, sottoposto alla valutazione della Direzione Corpo di Polizia Locale Protezione Civile. Le attività ricadenti in fascia C (pericolosità idraulica BASSA) dovranno, invece, redigere un piano semplificato, che potrà esser presentato sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'attività.
3. In caso di modifica delle disposizioni delle suddette Norme di Attuazione, il presente documento s'intenderà automaticamente modificato con applicazione delle disposizioni sopravvenute

#### **Paragrafo 10 – Prescrizioni a tutela degli edifici destinati al culto, del patrimonio culturale e immobiliare**

1. L'installazione di dehors nelle immediate vicinanze degli edifici destinati al culto potrà essere autorizzata previa acquisizione dell'assenso scritto del relativo responsabile.
2. I dehors non devono prevedere elementi infissi al suolo con opere murarie o cementizie. È ammesso l'ancoraggio della pedana esclusivamente mediante bullonatura, purché ciò non crei pregiudizio alla pavimentazione.
3. L'ancoraggio delle strutture agli edifici è ammissibile solo se non si arrechi pregiudizio alla relativa facciata e solo qualora quest'ultima non presenti elementi e decori di pregio storico e architettonico. In caso di edifici sottoposti a tutela dovrà esser, peraltro, acquisita la relativa autorizzazione a norma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004

#### **Paragrafo 11 – Illuminazione**

1. L'illuminazione dei dehors deve essere predisposta in modo tale da inserirsi armonicamente nel contesto in cui si colloca e contenere l'inquinamento luminoso. In ogni caso non deve prevalere sull'illuminazione pubblica, contrastare con le segnalazioni semaforiche, e non arrecare danno, abbagliamento o intralcio ai pedoni e ai conducenti dei veicoli.
2. L'impianto elettrico deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato, in conformità con le vigenti norme. L'illuminazione deve, poi, essere realizzata con lampade a risparmio energetico.

#### **Paragrafo 12 – Climatizzazione e riscaldamento**

1. Gli elementi di climatizzazione e riscaldamento, di qualunque tipo, devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, essere intonati all'arredo nel suo insieme e non contrastare con l'ambiente circostante.
2. Per i dehors che si configurano come strutture chiuse, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale. Gli eventuali impianti di climatizzazione fissi dovranno essere progettati in modo da essere schermati e integrati internamente alla struttura;

### **CAPO III: “PROCEDURA DI RILASCIO DEL TITOLO E NORME DI COMPORTAMENTO”**

#### **Paragrafo 13 – Modalità di presentazione dell'istanza per l'installazione di dehors**

1. Il titolare del pubblico esercizio che intenda realizzare un nuovo dehors deve presentare apposita istanza di occupazione del suolo pubblico, in via telematica, assoggettata al pagamento dell'imposta di bollo, tramite lo sportello SUAP, per mezzo dell'apposito portale, allegando la documentazione atta alla corretta istruttoria dell'istanza, come indicato in dettaglio negli allegati alle presenti Linee Guida. All'interno dell'istanza si dovrà dichiarare di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nelle presenti Linee Guida e nei relativi Allegati.

2. Qualora sia necessario anche il rilascio di un titolo edilizio e/o paesistico ambientale, congiuntamente all'istanza di rilascio del titolo concessorio dovrà essere presentata, corredata della documentazione a ciò necessaria.

I pertinenti titoli verranno rilasciati contestualmente alla concessione di occupazione del suolo pubblico.

3. Al momento della presentazione dell'istanza dovranno essere versate dal richiedente le spese di istruttoria della pratica previste, con apposito provvedimento dirigenziale, per i procedimenti soggetti a controllo documentale.
4. La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all'art. 93 del Regolamento, ovvero apposito deposito cauzionale presso la civica tesoreria, dovranno esser prodotti nel caso di dehors diversi da quelli che si concretizzano nel mero posizionamento di tavolini, sedie e ombrelloni. La costituzione della garanzia rappresenta condizione per il rilascio della concessione.

#### **Paragrafo 14 – Procedimento per il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico e degli eventuali, connessi, titoli edilizi/paesaggistici**

Qualora la domanda sia completa e, come tale, ricevibile, il SUAP procede a sottoporre l'istanza alla valutazione tecnica degli Enti e degli Uffici comunali a vario titolo coinvolti (Soprintendenza, Commercio Area Pubblica, Corpo di Polizia Locale, Edilizia Privata, Mobilità, Settore Regolazione, Protezione Civile, Verde Pubblico, Demanio e Patrimonio, Strade e Lavori Pubblici, Municipi ...) mediante l'indizione di apposita Conferenza dei servizi da svolgersi secondo quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990.

L'occupazione del suolo pubblico non potrà avere inizio prima del conseguimento dei pertinenti atti di assenso.

Qualora nell'ambito del procedimento siano stati espressi uno o più atti di dissenso non superabili, il SUAP assume apposito provvedimento in tal senso, trasmesso tramite il portale. La determinazione assume in tal caso valore di comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis, L. n. 241/90. All'Impresa viene, quindi, accordato un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni. In assenza di osservazioni viene assunta la determinazione conclusiva di rigetto dell'istanza. Le osservazioni eventualmente presentate sono trasmesse agli Uffici direttamente interessati.

#### **Paragrafo 15 – Rinnovo, proroga e subentro Concessione conforme alle Linee guida**

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza delle concessioni decennali rilasciate in conformità alle presenti Linee Guida, in assenza di variazione delle relative condizioni di rilascio, il titolare può presentare tramite lo sportello SUAP, un'istanza in bollo:
  - a) di rinnovo del titolo. L'istanza dovrà attestare la conformità del dehors realizzato alla concessione rilasciata, indicando il periodo d'installazione e l'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento alle annualità precedenti (canone concessorio e TARI). Nell'istanza dovrà esserne, altresì, attestata la conformità urbanistico edilizia;
  - b) di proroga del dehors temporaneo, per un periodo di pari durata.
2. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività si applicano le disposizioni vigenti in materia. Contestualmente al subentro nell'attività di somministrazione il nuovo concessionario, se interessato, è tenuto, altresì, a presentare la richiesta, in bollo, di subentro nella concessione. L'utilizzo del dehors non potrà avvenire fino al rilascio dei titoli autorizzatori.
3. Le istanze di cui sopra saranno soggette al pagamento dei relativi diritti di istruttoria, con gli importi a tal fine previsti in apposito provvedimento dirigenziale.

4. Il procedimento di rinnovo si svolge mediante l'indizione di apposita Conferenza, in base a quanto disposto dal Paragrafo 14.
5. Il procedimento per la proroga e subentro nella concessione si conclude in 15 giorni, fatta salvo quanto previsto dall'art. 94 del regolamento di commercio, approvato con deliberazione del C.C. n. 57/2010 e s.m. e i. dall'art. 22, comma 3, del regolamento sul Canone, approvato con deliberazione del C.C. n. 39/2021 e s.m. e i.

#### **Paragrafo 16 – Obblighi del concessionario**

1. Nel provvedimento di concessione sono indicate le condizioni e prescrizioni eventualmente apposte per il rilascio del titolo, ulteriori e diverse rispetto a quelle specificate dalle presenti Linee Guida.
2. La concessione viene accordata facendo salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo del concessionario di riparare a tutti i danni eventualmente arrecati.
3. Tutte le strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica, ad esclusiva cura e responsabilità del titolare della autorizzazione. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche necessarie a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, l'ufficio comunale competente procederà a norma del vigente Regolamento Comunale in materia di Commercio e di Polizia Annonaria.
4. In occasione della chiusura serale e di quella per ferie, i tavoli, le sedie e gli ombrelloni dovranno essere ritirati in luogo privato, ovvero custoditi in maniera tale che ne sia impedito l'uso improprio. Per i dehors ricadenti nel Perimetro del Riconoscimento UNESCO, tali elementi dovranno esser sempre rimossi dal suolo pubblico salvo che ciò sia non sia praticabile in relazione all'estensione del dehors ed alle dimensioni interne del locale.
5. L'accesso ai dehors chiusi o semichiusi dovrà essere in ogni caso impedito al di fuori degli orari di apertura dei locali, fatto salvo quanto espressamente previsto in materia di protezione civile.
6. Al termine della concessione le strutture dovranno essere interamente rimosse. Il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese tutti i lavori necessari per il ripristino dell'area nei termini stabiliti dall'Amministrazione.

#### **Paragrafo 17 – Attività consentite nei dehors**

1. L'area occupata dai dehors è funzionale all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, e non deve essere adibita ad usi diversi e/o impropri.

### **CAPO IV: “PROCEDURE E CASI SPECIALI”**

#### **Paragrafo 18 – Progetti unitari**

1. È ammessa la deroga alle presenti Linee Guida in caso di presentazione all'Amministrazione di un progetto unitario, di iniziativa privata o di regia pubblica, a norma dell'art. 85 del vigente regolamento in materia di commercio e polizia annonaria.
2. Il Progetto, fermi restando i requisiti in materia di sicurezza, dovrà esser finalizzato a valorizzare gli elementi caratteristici del luogo preso in esame in funzione dei valori storici e/o ambientali della zona o della necessità di particolare promozione turistica/commerciale della stessa; in tal caso, le disposizioni tecniche o specifiche in essi contenute potranno costituire deroga alle norme tecniche di carattere generale del presente documento.
3. In caso di progetto ad iniziativa privata, questo dovrà contenere le specifiche tecniche per tutti gli interventi di occupazione suolo riferibili all'area o alla porzione di area.

4. I dehors dovranno essere localizzati davanti ai singoli esercizi, senza eccederne i confini di proiezione, fatta eccezione per i casi particolari, che saranno oggetto di valutazione da parte degli Uffici competenti, per i quali i proponenti si potranno accordare su una diversa distribuzione degli spazi, previa acquisizione dei dati di cui all'art. 83 del Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria, approvato con deliberazione n. 57/2010, e s.m. e i..

5. Qualora il Progetto Unitario riguardi l'occupazione suolo di piazze pubbliche o di uso pubblico, ferme restando le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, la richiesta potrà essere formulata anche da pubblici esercizi non localizzati direttamente sullo spazio pubblico, a condizione che i locali risultino comunque ubicati nella immediata prossimità dello stesso.

6. Il progetto verrà sottoposto all'esame di tutti gli enti e uffici comunali competenti, per il tramite della Conferenza di servizi, e sarà approvato con determinazione dirigenziale in ragione:

- a) dell'omogeneità dell'intervento;
- b) del carattere innovativo della proposta in termini di tecnologie impiegate e materiali;
- c) della valenza architettonica in riferimento al luogo.

7. In caso di valutazione positiva, il progetto unitario verrà attuato attraverso il rilascio di singoli atti agli esercenti interessati, che dovranno presentare apposita istanza tramite il portale SUAP. Ogni occupazione suolo dovrà conformarsi a quanto previsto dal progetto unitario.

8. Qualora sulle aree interessate dal Progetto Unitario siano già presenti concessioni, anche aventi scadenze temporali sfalsate negli anni, le stesse, alla scadenza, dovranno essere adeguate alle condizioni e previsioni ivi contemplate.

#### **Paragrafo 19 – Modifiche dehors**

1. La modifica dei dehors già autorizzati potrà essere concessa all'esercente che ne faccia richiesta qualora ne sia valutata l'opportunità avuto riguardo: all'impatto sui luoghi, al principio di parità di trattamento, alla potenziale distorsione della concorrenza e alla dimensione del locale.
2. L'ampliamento in caso di strutture chiuse è ammesso nel rispetto di quanto previsto nell'allegato tecnico.
3. L'interessato dovrà presentare apposita istanza nei termini e modi di cui al paragrafo 14, attestando la totale conformità del dehors realizzato al progetto approvato ed alla concessione rilasciata, indicando il periodo d'installazione e l'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento alle annualità precedenti (canone concessorio e TARI). Nell'istanza dovrà essere, altresì, attestata la conformità urbanistico edilizia della struttura realizzata.

#### **Paragrafo 20 – ampliamento funzionale delle attività di somministrazione esistenti su spazi privati**

Fermo restando il fatto che i dehors non possono surrogare i requisiti strutturali obbligatori richiesti per i locali in cui si effettuano attività di somministrazione, poiché ne costituiscono soltanto un ampliamento funzionale, le strutture di cui al paragrafo 3 possono essere realizzate anche su aree private, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e di tutela idrogeologica.

Nel centro storico cittadino, in considerazione della modesta disponibilità di aree pubbliche, al fine di limitare i casi di abbandono e di garantire un miglior presidio del territorio, è consentito utilizzare, a servizio delle attività di somministrazione esistenti che siano conformi alle disposizioni dell'Intesa stipulata tra Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Genova, approvata con D.G.C. n. 136/2018 e s.m. e i., anche locali privati non direttamente comunicanti con le stesse, purché posti al piano terra degli edifici e che risultino frontistanti, adiacenti o comunque si trovino nella immediata prossimità dell'attività.

In tale ipotesi, detti spazi:

- non costituiscono ampliamento della superficie destinata alla somministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 162 del vigente Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria, restando fermo che essi non possono surrogare ai requisiti strutturali obbligatori richiesti per i locali in cui si effettuano attività di somministrazione, in analogia a quanto indicato al paragrafo 4 comma 3 delle presenti linee guida;
- devono rispettare i requisiti igienico/sanitari previsti dal Regolamento edilizio per i locali non ad uso abitativo, escluso l'obbligo di dotarsi di un servizio igienico;
- devono avere destinazione d'uso commerciale;
- devono essere utilizzati esclusivamente per allocarvi tavolini e sedie;
- devono rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

## **CAPO V: “NORME FINALI E DI RINVIO”**

### **Paragrafo 21 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Le presenti Linee Guida sono obbligatorie e vincolanti a partire dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, per le istanze di rilascio di una nuova concessione.
2. Le Linee guida si applicheranno, altresì, in tutti i casi di modifiche dei dehors già autorizzati e/o di sostituzione delle strutture esterne.
3. Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida non saranno, invece, soggette all'obbligo di adeguamento alle stesse fino alla scadenza del titolo concessorio (scadenza decennale della concessione). Alla scadenza del titolo l'interessato dovrà presentare istanza di rilascio di nuova concessione a norma del paragrafo 14 e seguenti.
4. In sede di rinnovo delle concessioni esistenti, le strutture che si pongano in contrasto con i criteri delle presenti linee guida potranno essere comunque mantenute, previa favorevole valutazione degli Enti e degli Uffici coinvolti in sede di conferenza di servizi, che, ai fini del mantenimento suddetto, potranno eventualmente richiedere migliorie sotto il profilo architettonico e/o dei materiali costituenti il dehors.
5. Il presente documento e i relativi allegati verranno aggiornati con deliberazione della Giunta comunale.
6. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni delle presenti Linee Guida, nonché l'adeguamento ad esse dei dehors già esistenti, saranno previsti controlli a campione delle concessioni di occupazione suolo pubblico. Ferme restando le responsabilità penali eventualmente sussistenti, qualora dal controllo emergesse il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente documento e di quanto dichiarato, si procederà alla revoca dei titoli autorizzatori rilasciati ed alla dichiarazione di decadenza della concessione.



**COMUNE DI GENOVA**

## **ALLEGATI**

**ALLEGATO A: Classificazione degli spazi ed aree pubbliche**

**ALLEGATO B: Prescrizioni e indicazioni di carattere generale valide per ogni ambito e tipologia di dehors.**

**ALLEGATO C: Prescrizioni e indicazioni puntuali relative all'Ambito 1.**

**ALLEGATO D: Prescrizioni e indicazioni puntuali relative all'Ambito 2.**

**ALLEGATO E: Prescrizioni e indicazioni puntuali relative all'Ambito 3.**

**ALLEGATO F: Elementi costituenti il dehors. Tipologie ammesse e non ammesse.**

## ALLEGATO A: Classificazione degli spazi ed aree pubbliche

Per garantire la salvaguardia e valorizzazione del territorio comunale ed il corretto inserimento dei nuovi dehors nel contesto urbano, il territorio è stato zonizzato in tre Ambiti, di seguito indicati, ognuno dei quali caratterizzato da un omogeneo sviluppo urbano, da specifiche emergenze architettoniche e da proprie peculiarità naturali.

Per ciascun Ambito sono dettate condizioni e prescrizioni puntuali per l'ottenimento del titolo autorizzatorio; restano, peraltro, ferme quelle specifiche previste per l'ottenimento dei nulla osta/autorizzazioni legate ai vincoli eventualmente presenti (es. Vincolo paesaggistico, Vincolo idrogeologico).

**AMBITO 1:** sono ricomprese in tale Ambito le aree urbane sottoelencate, aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i., nonché i beni e le aree individuate con appositi decreti ministeriali ai sensi del comma 3 del suddetto Decreto Legislativo, e tutte le aree e beni che, sebbene non siano specificatamente sotto elencate, siano prospicienti a edifici vincolati o ricadono nel **Perimetro del Riconoscimento UNESCO** - sito iscritto il 16 luglio 2006 nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO nella categoria dei beni culturali, come indicato nella cartografia disponibile sul sito del Comune di Genova al seguente link: <https://mappe.comune.genova.it/MapStore2/#/viewer/1000000765> e sul sito del Ministero della Cultura <https://dm426del2021.cultura.gov.it/> .

AREA URBANE
Piazza Banchi - Via Banchi - Via San Pietro della Porta - Via Ponte Reale - Piazza Senarega
Piazza delle Vigne
Via Balbi dal civ. 1 e 2 al 91ar - Piazzetta SanCarlo
Piazza San Matteo - Salita San Matteo 19
Piazza San Lorenzo - Via San Lorenzo 15-17
Piazza Matteotti
Largo Pertini – da Piazza de Ferrari 3 fino a Piazzetta Labò
Piazza De Ferrari
Piazza della Vittoria
Piazzale Crispi
Largo Pietro Gozzano- Via prete Nicolò Daste dal 10 r al 18Dr
Piazza Bonavino

Piazza San Donato
Salita del Prione 53-55r - Piano di S. Andrea - Vico Dritto di Ponticello - Via Ravecca - Via del Colle
Piazza della Meridiana - Via Garibaldi - Piazza Fontana Marose - Salita S. Caterina -Piazza Rovere - Largo Lanfranco
Piazza Sarzano - Piazza di Santa Croce
Piazza delle Scuole Pie - Vico del Filo (per il tratto corrispondente al lato meridionale della piazza)
Via del Campo 1 - Piazza Fossatello – da Piazza Fossatello fino ai civv. 9r e 12r di Via al Ponte Calvi

**AMBITO 2:** in questa area rientrano tutte le zone del Piano Urbanistico Comunale classificate AC-CS Ambito di conservazione del centro storico urbano e AC-US Ambito di conservazione dell'impianto urbano storico nonché le zone litorali ricadenti negli archi costieri individuati a livello paesaggistico puntuale nella cartografia disponibile sul sito del Comune di Genova al seguente link: <https://smart.comune.genova.it/contenuti/puc-piano-urbanistico-comunale>.

**AMBITO 3:** in quest'area rientra il territorio cittadino non ricompreso nell'Ambio 1 e nell'Ambito 2.

## **ALLEGATO B: Prescrizioni e indicazioni di carattere generale valide per ogni ambito e tipologia di dehors.**

- 1) I dehors dovranno avere dimensioni proporzionate al tessuto urbano in cui si collocano.
- 2) La superficie concedibile non può essere superiore alla superficie del locale di cui è pertinenza.
- 3) La localizzazione del dehors deve avvenire davanti all'esercizio del concessionario e non potrà eccederne i confini di proiezione, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento e dalle presenti Linee guida.
- 4) Nel solo caso in cui il dehors da realizzare sia costituito da arredi di base, elementi accessori, quali ombrelloni e fioriere:
  - potrà esser richiesta una superficie maggiore di quella di cui al punto 2, non frazionabile, salvo casi particolari oggetto di valutazione da parte degli Uffici competenti:
    - a) per i locali con metratura interna pari o inferiore ai 20 mq, per una misura al massimo pari al 30% in più di quella del locale;
  - la superficie concessa potrà eccedere i confini di proiezione del locale, previa acquisizione dei nulla osta di cui all'art. 83 del Regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria, approvato con deliberazione n. 57/2010, e s.m. e i.;
  - qualora, vista la conformazione dei luoghi, non risulti possibile occupare con il dehors l'area prospiciente il locale, il dehors potrà comunque esser autorizzato, qualora sia realizzato nelle immediate vicinanze del locale stesso e ne sia garantita la sorvegliabilità.
- 5) All'interno del dehors è consentita la riproduzione del solo logo identificativo del locale sulla mantovana delle tende. Non sono ammesse insegne né loghi sulle tese e sulle coperture dei dehors. Possono essere realizzate vetrofanie con il logo sulle paratie frangivento o sulle pareti vetrate dei dehors in struttura chiusa; le stesse possono avere altezza massima di 80 cm. È, comunque, necessario il rispetto delle condizioni fissate dalle vigenti disposizioni in materia di esposizione pubblicitaria ed in particolare dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato "canone"), approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29/04/2021 e sue successive modificazioni.
- 6) I manufatti dovranno essere posizionati in modo da consentire un agevole transito pedonale;
- 7) La collocazione delle strutture oggetto del presente documento non deve comportare opere di infissione e di fondazione al suolo o di manomissione delle pavimentazioni ad eccezione dei casi di ancoraggi al suolo compatibili con il bene culturale, preventivamente autorizzati dall'Ente competente.

**Caratteristiche generali degli elementi accessori**, quali: ombrelloni; tende e strutture leggere di copertura, fioriere; elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti; carrelli portavivande; leggi porta menù e lavagnette.

### **Arredi**

Gli arredi dovranno essere disposti in modo semplice e ordinato sui marciapiedi, sulle strade o sulle piazze, così da non provocare in alcun modo l'interruzione dei percorsi pedonali.

È obbligatorio:

- l'uso di sedie e tavoli coordinati tra loro;
- l'uso di tavolini a pianta semplice, di dimensioni contenute da 2 a 4 persone.

Le sedute dovranno esser preferibilmente singole con o senza braccioli.

La posa di tavoli e sedie dovrà inoltre garantire la minimizzazione dei rumori in fase di allestimento/disallestimento delle occupazioni.

La scelta delle forme, dei colori e dei materiali deve essere orientata ad avere il minimo impatto estetico sul contesto urbano, preferendo un design lineare.

### ***Leggi Porta Menù, Lavagnette E Carrelli Portavivande***

I carrelli portavivande mobili devono esser posizionati all'interno dell'area in concessione e rimossi a chiusura giornaliera dell'attività.

Tali elementi dovranno essere rappresentati negli elaborati grafici e descritti attraverso specifiche schede tecniche, in modo da poter essere valutati e assentiti se ben inseriti nel dehors.

Non è mai consentita l'installazione di mobiletti di servizio, banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescolta e la preparazione di alimenti e bevande, né banco o banco-frigo, né carretti per gelati, né forni.

Le lavagnette sono ammesse esclusivamente se aventi altezza massima 80 cm e larghezza massima 50 cm.

### ***Ombrelloni, tende o strutture leggere di copertura***

Le coperture con ombrelloni o tende svolgono funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Le loro caratteristiche verranno valutate caso per caso a seconda delle necessità e del contesto in cui vengono posizionate.

In sede di progetto dovrà essere valutata dal professionista la dimensione di ingombro degli ombrelloni, in modo che la stessa risulti coerente con il contesto in cui il dehors si inserisce.

Non saranno ammessi ombrelloni, tende o coperture sotto i portici, i porticati e le gallerie coperte.

Gli ombrelloni dovranno essere sempre contenuti entro l'area di occupazione di suolo pubblico e avere copertura di forma preferibilmente quadrata o rettangolare.

Le strutture degli ombrelloni, la cui tesa abbia misura massima pari a 3,00 m dovrà avere altezza massima pari a 2,50 metri e non dovrà sporgere rispetto al perimetro dell'occupazione concessa. Si evidenzia che, in ogni caso, nelle occupazioni in carreggiata la copertura deve essere rientrante di 50 cm rispetto al perimetro dell'occupazione.

L'apposizione di tende è consentita in caso di dehors posti in aderenza all'edificio, relativi a esercizi affacciati su marciapiedi/aree pedonali continuativamente interdette al transito veicolare. La tenda potrà esser quindi ancorata alla facciata, previa acquisizione delle pertinenti autorizzazioni.

Le tende devono armonizzarsi con il contesto e l'architettura degli edifici, non sporgere più di 2,50 m dalla linea di spicco del basamento ed essere arretrate di almeno centimetri 30 rispetto al cordolo del marciapiede, con altezza da terra di almeno 2,20 m. Non è ammesso l'uso di tali elementi in caso di occupazione della carreggiata.

Per strutture leggere di copertura s'intendono le installazioni leggere su montanti di ridotta sezione o ancorate in più punti.

I nuovi manufatti devono essere caratterizzati da un design lineare, per ridurre al minimo l'impatto visivo, con copertura obbligatoriamente piana, non oblique né a botte.

Per le tende di copertura devono preferibilmente essere usati tessuti i cui colori siano esclusivamente in tinta unita.

Le strutture leggere di copertura potranno avere altezza massima pari a 2,50 metri e non dovranno sporgere rispetto al perimetro dell'occupazione concessa.

Su ombrelloni, tende e strutture leggere non è consentito apporre scritte pubblicitarie.

### ***Fioriere***

L'inserimento di fioriere è consentito per favorire un maggior comfort ambientale ed estetico oltretutto per la sua funzione di delimitazione dell'area occupata.

Le fioriere, posate a terra, devono essere costituite da vasi di forma semplice, scelti in modo da non risultare invasivi rispetto allo spazio a disposizione.

In caso di dehors autorizzato su marciapiede e isole pedonali, le fioriere dovranno essere posizionate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero minimo di 50 cm. Non è consentita la perimetrazione continua dell'area concessa.

Nel caso di occupazioni in carreggiata nella fascia di sosta, in assenza di ringhiera, le fioriere, svolgendo il ruolo centrale di protezione dell'area occupata dall'urto accidentale dei veicoli, dovranno:

- avere carattere di continuità e robustezza;
- essere presenti su tutti i lati del dehors occupante la carreggiata con sistemi di delimitazione continua, garantendo la qualità degli elementi;
- rendere protetti e ben visibili gli angoli dell'occupazione anche con il supporto di opportuna segnaletica stradale.

A garanzia della funzionalità e dell'omogeneità estetica, è obbligatorio l'uso di fioriere di buona qualità, dal design lineare con tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante. Su tali elementi non è consentito apporre scritte pubblicitarie.

Vige l'obbligo di costante manutenzione: le fioriere devono essere tenute in ordine, pulite ed in perfetta funzionalità, dovranno essere adeguatamente piantumate con messa a dimora di specie erbacee perenni e/o fioriture stagionale da rinnovarsi in base alla stagione.

**Per i dehors ricadenti in zona esondabile, si rinvia a quanto disposto al paragrafo 9 delle Linee Guida.**

### ***Pedane e ringhiere***

Le pedane sono assenti solo nel caso in cui si presentino delle discontinuità nella pavimentazione e/o degli importanti dislivelli di quota. Resta comunque salvo il divieto di cui al Paragrafo 7, co. 3, delle Linee guida.

Possono essere adottate pedane facilmente amovibili e appoggiate semplicemente al suolo, con o senza sopraelevazione; la loro realizzazione non dovrà mai prevedere manomissione del suolo pubblico. Si intendono, in particolare, per pedane sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili, adottabili nelle sole situazioni in cui sia necessario superare dislivelli esistenti, eliminando dunque eventuali barriere architettoniche che impediscono la completa fruibilità dell'area da parte di tutti gli utenti, come ad esempio nel caso di occupazioni complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta.

Le pedane dovranno sempre assicurare il naturale deflusso delle acque piovane e consentire le ispezioni di tombini/ caditoie o sottoservizi attraverso la realizzazione di botole ispettive. La superficie di calpestio dovrà essere antisdrucchiola, in conformità alle norme vigenti in materia.

L'accesso alle pedane dovrà essere conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche D.M. 236/89 e s.m.i, qualora sia necessaria la realizzazione di una rampa, questa dovrà sempre essere realizzata all'interno della pedana stessa.

E' altresì vietato il posizionamento sui marciapiedi e su isole pedonali di strutture con pedane, con l'intento di garantire continuità e dialogo fra tutti gli spazi pedonali senza ostacoli di sorta, tenuto

conto dell'intralcio che ne deriverebbe rispetto al regolare flusso pedonale in sicurezza, anche da parte dei portatori di disabilità, nonché considerata la non immediata amovibilità di tali strutture.

Non è possibile adottare strutture con pedana nelle aree in cui la pavimentazione sia costituita da materiali di pregio, con particolare riguardo ai centri storici.

Le pedane progettate dovranno essere prive di intercapedini a vista; il dislivello deve essere tamponato con un pannello di rivestimento realizzato con lo stesso materiale e cromia impegnata nel dehors.

Per quanto concerne le doghe, sono consentiti solo i seguenti materiali, che dovranno avere colori contestualizzati tono su tono con il tessuto urbano:

- legno, legno composito;
- polipropilene effetto legno.

Differenti materiali potranno essere proposti e valutati unicamente se inseriti nel contesto urbano.

L'inserimento di ringhiere è consentito in caso di occupazione delle fasce di sosta in carreggiata o in casi particolari, dopo opportuna valutazione dell'Ufficio preposto. In tali ipotesi le ringhiere dovranno essere fissate alle pedane.

Tutti gli elementi strutturali dovranno garantire stabilità e adeguata protezione rispetto ad urti accidentali e avere un design semplice e lineare, che rechi il minimo impatto sul contesto urbano.

È obbligatorio l'utilizzo di materiali di qualità, appositamente progettati per gli utilizzi in argomento, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto di riferimento.

### ***Paratie frangivento***

I pannelli potranno essere di vetro (non colorato) o in plexiglass trasparente, dovranno avere caratteristica antirottura. Non potranno essere ancorati al suolo e dovranno sempre essere rimovibili.

Gli elementi dovranno avere altezza massima di 1,50 metri.

**Per i dehors ricadenti in zona esondabile, si rinvia a quanto disposto al paragrafo 9 delle Linee Guida.**

### ***Strutture Complementari di copertura***

Per strutture complementari di copertura si intendono quelle installazioni fisse composte da elementi autoportanti che sorreggono coperture piane.

I sopra descritti manufatti dovranno essere caratterizzati da un design semplice e lineare, atto a ridurre al minimo l'impatto visivo, con copertura obbligatoriamente piana; non sono ammissibili le coperture oblique o a botte.

Per la struttura dovranno essere usati montanti di sezione ridotta.

La struttura potrà essere integrata da tende laterali, di tessuto naturale di color ecrù, RAL 1013, o bianco, RAL 9001, su massimo tre lati. Le tende potranno scendere fino a lasciare la distanza minima di 1 metro partendo da terra.

L'altezza massima che potranno raggiungere tali strutture sarà pari a 2,50 metri e la sua copertura non potrà sporgere rispetto al perimetro dell'occupazione concessa.

L'utilizzo di strutture complementari di copertura non potrà essere abbinato alla posa di paratie paravento, ma potranno essere utilizzate fioriere o ringhiere come delimitazione dell'area.

Le strutture complementari di copertura non devono in ogni caso ostacolare la visibilità della strada o avere elementi sporgenti verso la carreggiata, devono essere coerenti con le previsioni del Codice

della Strada e avere caratteristiche di opportuna resistenza. Gli elementi adottati dovranno essere descritti e rappresentati nel progetto fornito dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione, per consentirne una valutazione di idoneità.

Qualora la struttura proposta non preveda l'utilizzo di pedana alla quale fissarla, dovrà esser chiarita la modalità di ancoraggio al suolo, consentita in via eccezionale in maniera tale che sia garantita la minor alterazione possibile, fatto salvo l'obbligo di ripristino a regola d'arte a fine occupazione.

Il colore della struttura deve essere a tinta unita, in modo da adeguarsi al contesto urbano di riferimento, in una delle seguenti tonalità.

### ***Strutture chiuse***

Il dehors con struttura chiusa dovrà essere caratterizzato da massima semplicità e linearità; le sue dimensioni devono essere proporzionate rispetto all'ambiente in cui si colloca, garantendo il minimo impatto nel contesto urbano attraverso la realizzazione di strutture leggere e minimali.

Non è in alcun caso ammessa l'installazione di strutture chiuse quali capanni, tensostrutture, gazebi e padiglioni.

Gli elementi costitutivi del dehors non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma limitarsi ad ancoraggi con idonei sistemi, rispettosi della pavimentazione pubblica tali da non provocare pregiudizi ai danni di quest'ultima.

I montanti possono essere in posizione interna o angolare risultando arretrati rispetto alle chiusure trasparenti laterali, garantendo sempre sezione ridotta.

Non possono essere installate nuove strutture a falda doppia o multipla, ma solo a copertura orizzontale con pendenza minima per consentire il deflusso dell'acqua piovana.

I tamponamenti laterali possono essere costituiti da pannelli fissi o scorrevoli su guide o a pacchetto, prevalentemente in vetro.

Il dehors su carreggiata può essere apribile sul lato verso il marciapiede. Esso deve rispondere a tutte le prescrizioni relative alla progettazione delle occupazioni in carreggiata.

La copertura a falda orizzontale dei dehors non può superare come altezza all'estradosso i 2,70 ml; l'altezza minima interna non deve essere inferiore a 2,40 ml. La falda di copertura non può sporgere rispetto alla struttura e le gronde devono essere integrate.

Gli impianti di condizionamento devono essere integrati alla struttura e interni.

Il dehors dovrà garantire il minimo impatto nel contesto urbano attraverso la realizzazione di strutture leggere e minimali.

Gli arredi ed elementi devono conformarsi a quelli previsti per l'Ambito di appartenenza.

Il colore della struttura deve essere a tinta unita, in modo da adeguarsi al contesto urbano di riferimento.

### ***Impianti di illuminazione***

Nei dehors costituiti da tende o ombrelloni l'illuminazione notturna dovrà essere realizzata mediante faretti, collocati ad esempio a terra o sui pali di sostegno degli ombrelloni.

L'illuminazione dovrà comunque essere caratterizzata dall'uso di luce riflessa e non abbagliante e non creare inquinamento luminoso. Si dovranno prediligere sistemi a risparmio energetico.

Nei dehors a struttura chiusa è preferibile progettare un'illuminazione integrata con la struttura stessa in modo da creare un ambiente confortevole, sempre rispettando criteri di risparmio energetico e abbattimento dell'inquinamento luminoso.

Non potranno essere utilizzati fili luminosi con palline in plastica colorata poste perimetralmente alla struttura dei dehors o agli ombrelloni.

Gli impianti di illuminazione dovranno rispettare la normativa vigente.

### ***Elementi mobili riscaldanti***

In caso di utilizzo delle apparecchiature denominate funghi radianti alimentate a GPL, le misure di prevenzione e protezione da adottare sono le norme di esercizio vigenti in materia.

Tali apparecchi devono essere inoltre installati e utilizzati in conformità alle istruzioni di prodotto redatte dal fabbricante.

L'installazione di tali apparecchi è vietata negli ambienti chiusi.

## **ALLEGATO C: Prescrizioni e indicazioni puntuali relative all'Ambito 1.**

Fatte salve eventuali diverse indicazioni derivanti da normative sovraordinate, il rilascio delle concessioni di occupazione del suolo pubblico su aree ricomprese all'interno dell'Ambito 1 è subordinato all'espressione delle valutazioni di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia.

Nell'Ambito 1 possono essere autorizzati solo:

- **arredi di base:** tavoli e sedie;
- **elementi accessori:** ombrelloni, fioriere, elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti, leggi porta menù;
- **elementi complementari:** paratie frangivento previa valutazione d'inserimento nel contesto.

### ***Arredi***

Gli arredi dovranno essere preferibilmente in ferro battuto, color antracite, non lucido. È fatta salva la possibilità di utilizzo di materiali diversi, la cui valutazione sarà sottoposta all'esame della Conferenza dei Servizi ed in particolare della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia.

### ***Lavagnette e carrelli portavivande***

Le lavagnette e carrelli portavivande non sono consentiti in Ambito 1

### ***Ombrelloni***

Si predilige l'utilizzo di ombrellone a palo centrale in metallo scuro o legno/effetto legno. Il telo, in tessuto naturale, dovrà esser in tinta unita di colore écru.

In caso di edifici vincolati o di tipo storico, saranno ammesse solo tende del tipo "a tesa" poste al di sopra della singola vetrina e non saranno, quindi, ammesse tende che sovrastino e colleghino più vetrine.

### ***Fioriere***

Sono ammessi solo vasi in pietra, corten o ferro, di tipo rettangolare, di norma, con profondità massima 50 cm, lunghezza massima 100 e altezza massima 50

### ***Paratie frangivento***

Le paratie, di norma non ammesse, sono autorizzabili solo ed esclusivamente previa valutazione specifica di loro ammissibilità da parte della Soprintendenza e dovranno essere in vetro e senza profili laterali.

In sede di rilascio di nuove concessioni, le suddette indicazioni potranno esser derogate, in via assolutamente eccezionale, solo a fronte della presentazione di un progetto che garantisca elevata

qualità architettonica e il miglior inserimento del dehors nel contesto di riferimento, previa favorevole valutazione da parte della competente Soprintendenza.

In sede di rinnovo delle concessioni, le strutture legittimamente esistenti dovranno essere adeguate ai suddetti criteri, fatta salva la possibilità di essere mantenute, previa favorevole valutazione degli Enti e degli Uffici coinvolti in sede di conferenza di servizi, che, ai fini del mantenimento suddetto, potranno eventualmente richiedere migliorie sotto il profilo architettonico e/o dei materiali costituenti il dehors. Qualora, all'esito dell'esame in sede di conferenza dei servizi, gli Uffici e gli Enti coinvolti ritenessero la struttura legittimamente esistente non più compatibile con il contesto di riferimento, la struttura stessa dovrà, a cure e spese del proponente, obbligatoriamente essere adeguata ai criteri e alle indicazioni relative al presente Ambito 1.

## **ALLEGATO D: Prescrizioni e indicazioni puntuali relative all'Ambito 2.**

Fatto salvo quanto di seguito specificato per le zone litorali ricadenti negli archi costieri individuati a livello paesaggistico puntuale del Piano Urbanistico Comunale, nell'Ambito 2 possono essere autorizzati solo:

- **arredi di base:** tavoli e sedie;
- **elementi accessori:** ombrelloni, tende e strutture leggere di copertura, fioriere, elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti, leggio porta menù e lavagnette;
- **elementi complementari:** pedane (solo se necessarie a garantire il superamento delle barriere architettoniche o per ovviare a problematiche particolari, purché ciò non costituisca intralcio al passaggio di pedoni o mezzi di soccorso e previa valutazione da parte dell'Ufficio a ciò competente) ed elementi di delimitazione quali ringhiere e paratie frangivento.

Nelle aree litorali ricadenti nelle zone degli archi costieri, qualora ammesso dalla disciplina del Piano Urbanistico Comunale, è consentita anche la realizzazione di strutture chiuse a fronte della presentazione di un progetto che garantisca elevata qualità architettonica e il miglior inserimento del dehors nel contesto di riferimento.

### ***Arredi***

È richiesto l'utilizzo di arredi di alta qualità che potranno essere di diversi materiali, ma che dovranno garantire decoro e un adeguato inserimento nel contesto urbano. Dovranno essere a tal fine presentate idonee schede tecniche.

Gli arredi dovranno essere preferibilmente in:

- metalli naturali, tipo ferro battuto o acciaio verniciato non lucido, di colore grigio antracite;
- polipropilene, policarbonato, polyrattan o tecnopolimero (l'utilizzo di questi materiali è consentito esclusivamente se caratterizzato da alto contenuto innovativo e di design e se si garantisce l'integrazione con il contesto);

Nelle aree litorali ricadenti nelle zone degli archi costieri è ammesso anche l'uso:

- di poltroncine in fibre naturali tipo vimini, con o senza schienale;
- di sedie tipo regista, in legno e tessuto naturale.

### ***Carrelli portavivande***

I carrelli portavivande non sono consentiti in Ambito 2

### ***Ombrelloni e Strutture leggere di copertura***

È ammesso l'utilizzo di ombrelloni a palo centrale o laterale, in metallo scuro o legno/ effetto legno; i teli di ombrelloni e strutture leggere ammessi sono in tessuto naturale in tinta unita di colore écreu.


Nelle aree litorali ricadenti nelle zone degli archi costieri è ammesso anche il colore bianco.

### ***Fioriere***


Sono ammessi vasi in pietra, corten, ferro, polipropilene, policarbonato, tecnopolimero.

Sono ammessi:


- vasi di tipo rettangolare con profondità massima 50 cm, lunghezza massima 100 cm e altezza massima 50 cm;



- vasi di tipo rettangolare con profondità massima 30-40 cm, lunghezza massima 70-100 e cm altezza massima 75 cm;



- vasi con base quadrata e altezza massima 75 cm.



### ***Tende***

Dovranno essere in tinta unita di color écru e non dovranno avere montanti verticali con appoggio a terra e sovrastare e collegare più vetrine.

In sede di rilascio di nuove concessioni, le suddette indicazioni potranno esser derogate, in via assolutamente eccezionale, solo a fronte della presentazione di un progetto che garantisca elevata qualità architettonica e il miglior inserimento del dehors nel contesto di riferimento, previa favorevole valutazione da parte della competente Soprintendenza.

In sede di rinnovo delle concessioni, le strutture legittimamente esistenti dovranno essere adeguate ai suddetti criteri, fatta salva la possibilità di essere mantenute, previa favorevole valutazione degli Enti e degli Uffici coinvolti in sede di conferenza di servizi, che, ai fini del mantenimento suddetto, potranno eventualmente richiedere migliorie sotto il profilo architettonico e/o dei materiali costituenti il dehors. Qualora, all'esito dell'esame in sede di conferenza dei servizi, gli Uffici e gli Enti coinvolti ritenessero la struttura legittimamente esistente non più compatibile con il contesto di riferimento, la struttura stessa dovrà, a cure e spese del proponente, obbligatoriamente essere adeguata ai criteri e alle indicazioni relative al presente Ambito 2.

## **ALLEGATO E: Prescrizioni e indicazioni puntuali relative all'Ambito 3.**

Nell'Ambito 3 possono esser autorizzati:

- **arredi di base:** tavoli e sedie;
- **elementi accessori:** ombrelloni, tende e strutture leggere di copertura, fioriere, elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti, carrelli portavivande, leggio porta menù e lavagnette;
- **elementi complementari:** pedane, elementi di delimitazione quali ringhiere e paratie frangivento e strutture di copertura;
- **strutture chiuse**

### ***Arredi***

È richiesto l'utilizzo di arredi di alta qualità, che potranno essere di diversi materiali, ma che dovranno garantire decoro e adeguato inserimento nel contesto urbano. Fatto salvo quanto di seguito indicato come NON AMMESSO, la proposta dei materiali per gli arredi è, quindi, libera, purché garantisca l'alta qualità dei prodotti e, qualora vengano utilizzati materiali plastici, questi ultimi siano caratterizzati da design integrato con il contesto.

Il progetto degli arredi sarà sempre da concordarsi con l'Ufficio competente e, a tal fine, dovranno esser presentate idonee schede tecniche.

La proposta della gamma dei colori per gli arredi è libera, sebbene debbano essere in accostamento cromatico tra loro e ben inseriti nel contesto.

Non sono ammessi, comunque, colori accesi, metallizzati e/o fosforescenti.

### ***Ombrelloni***

È ammesso l'utilizzo di ombrelloni a palo centrale o laterale - anche multiplo purché il basamento sia di ridotte dimensioni, in metallo, alluminio o legno, con telo in tinta unita.

Non sono ammessi, comunque, colori accesi, metallizzati e/o fosforescenti.

### ***Strutture leggere di copertura***

Per un corretto inserimento nel contesto urbano, i tessuti, preferibilmente naturali, dovranno avere tonalità neutre che risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con le tonalità di fondo della zona.

Non sono ammessi, comunque, colori accesi, metallizzati e/o fosforescenti.

### ***Fioriere***

Sono ammessi solo vasi in pietra, corten, ferro, polipropilene, policarbonato, tecnopolimero.

I vasi possono essere adottati in varie dimensioni in base al contesto in cui vengono inseriti.

**ALLEGATO F: Elementi costituenti il dehors. Tipologie ammesse e non ammesse.**

**ESEMPI DI TIPOLOGIE DI SEDIE E TAVOLI NON AMMESSI**

**AMBITO 1**



**Poltroncina costruttura metallica leggera in alluminio e similari**



**Sedie costruttura metallica leggera in alluminio o alluminio e legno e similari**



**Tavolo quadrato con struttura metallica e similari**



**Tavolo rotondo con struttura metallica e similari**

## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI TAVOLI E SEDIE NON AMMESSI

### AMBITO 1-2-3



Sedie in plastica da giardino e similari



Sedie con seduta intrecciata e similari



Sedie di uso domestico e similari



Sedie con griglia forata e similari



Sedie pieghevoli in plastica e similari



Sedie con intreccio e similari



Sedie con imbottitura e similari



Tavoli in plastica da giardino e similari



Tavoli in plastica da giardino e similari



Arredi di uso domestico e similari

## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI OMBRELLONI NON AMMESSI

### AMBITO 1-2-3



Ombrellone rotondo a palo centrale e similari



Ombrellone doppio a tesa unica e similari

## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI OMBRELLONI AMMESSI

### AMBITO 1-2-3



Ombrellone a palo centrale

### AMBITO 2-3



Ombrellone a palo laterale

### AMBITO 3



Ombrellone doppio e similari



Ombrellone multiplo e similari

## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI TENDE AMMESSE


### AMBITO 2 ED EDIFICI VINCOLATI IN AMBITO 3




Per ogni vetrina è ammessa una singola tenda

## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI STRUTTURE LEGGERE DI COPERTURA AMMESSE


### AMBITO 2-3



Pergotenda



Tenda a Vela con 3 o 4 ancoraggi e simili



Tenda a copertura piana su supporti leggeri e simili

## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI FIORIERE NON AMMESSE


### AMBITO 1-2-3



Fioriere integrate con paratie e similari



Fioriere in legno a doghe orizzontali e similari



Fioriere in alluminio e ferro e similari



Portafioriere con vaso da balcone e similari

## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI LEGGII PORTAMENÙ AMMESSI

### AMBITO 1-2-3



Leggii portamenù con appoggio a terra e similari


## **ESEMPI DI TIPOLOGIE DI PARATIE FRANGIVENTO NON AMMESSI**




**Paratie frangivento in legno e  
similari**

## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI PARATIE FRANGIVENTO AMMESSE

### AMBITO 1-2-3



Paratie frangivento in vetro senza profili laterali montato su base amovibile e similari



Paratie frangivento in vetro senza profili laterali con sezione alla base ridotta e similari

### AMBITO 2-3



Paratie in vetro con profilo in metallo o ferro battuto e similari



Paratie in vetro con profilo in metallo o ferro battuto con terminale in vetro dritto e similari



Paratie in vetro e metallo con profilo in metallo o ferro battuto con terminale in vetro dritto e similari



Paratie frangivento in vetro con terminale ad arco e similari

## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI PEDANE NON AMMESSE



**Pavimentazione realizzata con pallet e similari**



**Pavimentazione realizzata con assi da cantiere, materiale da costruzione e similari**



**Pavimentazione in lamiera e similari**




**Pedane realizzate con tubature innocenti e similari**




**Non è possibile posizionare le pedane parzialmente sopra il marciapiede**


## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI RINGHIERE AMMISSIBILI




**Ringhiera con profilo e in ferro battuto o metallo e tamponamento in vetro e similari**




**Ringhiera con profilo e in ferro battuto o metallo e tamponamento in vetro e similari**



**Ringhiera con profilo in ferro battuto o metallo e similari**




**Ringhiera con profilo in ferro battuto o metallo e similari**




**Ringhiera in vetro senza profilo e similari**

## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI RINGHIERE NON AMMESSI




**Parapetti in tubi innocenti o tubolari e similari**




**Parapetti con rivestimento in tessuto e similari**




**Rivestimento con aelle in bamboo, canniccio, pvc e similari**



**Rivestimento con aelle in piante sintetiche artificiali o reti e similari**




**Ringhiera con correnti orizzontali e similari**



**Ringhiera in legno e similari**



**Divisori con nastro estendibile e similari**



**Divisori con corda e similari**

## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI COPERTURE AMMESSE




Copertura in struttura e similari



Struttura con tende laterali e similari

## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI COPERTURE NON AMMESSE



Copertura con finitura in vetroresina e similari



Copertura con finitura in lamiera ondulata e similari




Copertura con finitura in lamiera grecata e similari


## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI STRUTTURE CHIUSE NON AMMESSE




**Serre e simitari**



**Struttura a 1 o 2 falde inclunate e similari**



**Strutture tipo gazebo in PVC e similari**



**Struttura con materiale da costruzione e similari**

## ESEMPI DI TIPOLOGIE DI ILLUMINAZIONE NON AMMESSE



**Fili con lampadine e similari**



**Lu-ci con pendenti in plastica multicolore e similari**



**Lu-ci multicolori appese agli ombrelloni e a delimitazione dei dehors e similari**

## ALLEGATO G – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

### ISTANZA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO DEHORS

- 1) Relazione tecnica descrittiva della tipologia di occupazione suolo con indicazione dell'ambito in cui ricade, del Piano Urbanistico Comunale, del Piano di Bacino e dei vincoli monumentali e paesaggistici. Dovranno essere, inoltre, indicate le metrature autorizzate alla somministrazione del pubblico esercizio del quale si richiede il dehors;
- 2) Planimetrie quotata, scala 1:100, dello stato di fatto autorizzato, dello stato di progetto, dello stato di raffronto comprensive di rappresentazione di tutto il contesto in cui viene inserita la proposta di occupazione suolo pubblico, dei percorsi pedonali e veicolari, del verde, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici a firma di tecnico abilitato; le planimetrie dello stato di progetto devono indicare l'esatta ubicazione dell'esercizio richiedente con specifica indicazione del n civico, l'indicazione dei confini di proprietà, le distanze da fabbricati e/o dalle altre attività e comprendere al loro interno l'ingombro degli arredi.
- 3) Fotomontaggio o rendering del manufatto contestualizzato a firma di tecnico abilitato;
- 4) Documentazione fotografica del contesto edilizio e paesaggistico dello stato dei luoghi di dettaglio e a lunga e media distanza, datata e firmata da tecnico abilitato;
- 5) Documentazione fotografica e descrizione tecnica della tipologia di arredo che si intende utilizzare comprensiva di schede tecniche e schede colori a firma di tecnico abilitato;
- 6) Attestazione del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, relazione e tavola dotata di quote altimetriche e lineari, comprensiva di sezione con dimostrazione dell'accessibilità del dehors/manufatto in base a quanto prescritto dal DM 236/89 e smi;
- 7) **in caso di dehors che non sia costituito da soli arredi di base (tavolini e sedie) con accessori (ombrelloni, fioriere, elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti, leggii porta menù e lavagnette) devono esser prodotti anche:**
  - Disegni particolareggiati quotati (piante e prospetti) dei manufatti oggetto di concessione, scala 1:50, a firma di tecnico abilitato;
  - Dichiarazione sulle opere strutturali ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001, secondo le linee guida approvate con D.M. 30/04/2020 e le disposizioni emanate dalla Regione Liguria;
  - (eventuale per dehors soggetti a permesso di costruire) modello A90 "preavviso-denuncia semplificata per interventi privi di rilevanza ai sensi art. 94-bis c.1 lett. c) D.P.R. 380/200";
  - polizza fideiussoria (art 93 regolamento), da produrre prima del rilascio del titolo;
  - Qualora l'intervento ricada in una zona soggetta a tutela paesaggistica a norma dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alla documentazione sopra elencata in relazione alla tipologia di dehors proposto, dovrà esser altresì prodotta:
    - Relazione Paesaggistica contenente le informazioni e la documentazione richiesta dal DPR 31/2017);
- 8) Qualora dovuta, si dovrà allegare richiesta di autorizzazione ex art 21 D.Lgs 42/2004.
- 9) Qualora l'intervento ricada in prossimità di un'area verde in base al Regolamento comunale 19-10-2010, n. 85, il progetto dovrà essere dichiarato conforme e dovranno esser fornite specifiche in merito nella tavola progettuale.

- 10) (eventuale, in caso di esercizio rientrante nelle fasce di inondabilità A e B) copia in formato pdf del Piano di Emergenza redatto o di quello eventualmente già approvato;
- 11) (eventuale, in caso di esercizio rientrante in fascia C) copia in formato pdf del Piano di Emergenza semplificato presentato sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'attività o di quello eventualmente già presentato;
- 12) (eventuale) nulla osta della proprietà di terzi, in base al Regolamento Comunale in materia di Commercio e di Polizia Annonaria, art. 83 comma 14, della durata pari alla richiesta per l'occupazione suolo;
- 13) (eventuale) Procura.

### **ISTANZA DI RINNOVO DEHORS**

- 1) Documentazione fotografica del dehors realizzato. Tale documentazione fotografica dovrà essere datata;
- 2) (eventuale in caso di esercizio rientrante nelle fasce di inondabilità A e B) copia in formato pdf del Piano di Emergenza approvato;
- 3) (eventuale in caso di esercizio rientrante in fascia C) copia in formato pdf del Piano di Emergenza semplificato già presentato sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'attività;
- 4) (eventuale) polizza fideiussoria (art 93 regolamento e paragrafo 13 linee guida), da produrre prima del rilascio del titolo;
- 5) (eventuale) nulla osta della proprietà di terzi in base al Regolamento Comunale in materia di Commercio e di Polizia Annonaria, art. 83 comma 14 della durata pari alla richiesta per l'occupazione suolo;
- 6) (eventuale) Procura.

### **ISTANZA DI MODIFICA DEHORS**

- 1) Relazione tecnica descrittiva della tipologia di occupazione suolo con indicazione dell'ambito in cui ricade, del Piano Urbanistico Comunale, del Piano di Bacino e dei vincoli monumentali e paesaggistici. Dovranno essere, inoltre, indicate le metrature autorizzate alla somministrazione del pubblico esercizio del quale si richiede il dehors;
- 2) Planimetrie quotata, scala 1:100, dello stato di fatto autorizzato, dello stato di progetto, dello stato di raffronto comprensive di rappresentazione di tutto il contesto in cui viene inserita la proposta di occupazione suolo pubblico, dei percorsi pedonali e veicolari, del verde, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici a firma di tecnico abilitato; le planimetrie dello stato di progetto devono indicare l'esatta ubicazione dell'esercizio richiedente con specifica indicazione del n civico, l'indicazione dei confini di proprietà, le distanze da fabbricati e/o dalle altre attività e comprendere al loro interno l'ingombro degli arredi.
- 3) Fotomontaggio o rendering del manufatto contestualizzato a firma di tecnico abilitato;
- 4) Documentazione fotografica del contesto edilizio e paesaggistico dello stato dei luoghi di dettaglio e a lunga e media distanza, datata e firmata da tecnico abilitato;
- 5) Documentazione fotografica e descrizione tecnica della tipologia di arredo che si intende utilizzare comprensiva di schede tecniche e schede colori a firma di tecnico abilitato;

- 6) Attestazione del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, relazione e tavola dotata di quote altimetriche e lineari, comprensiva di sezione con dimostrazione dell'accessibilità del dehors/manufatto in base a quanto prescritto dal DM 236/89 e smi;
- 7) **in caso di dehors che non sia costituito da soli arredi di base (tavolini e sedie) con accessori (ombrelloni, fioriere, elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti, leggio porta menù e lavagnette) devono esser prodotti anche:**
- Disegni particolareggiati quotati (piante e prospetti) dei manufatti oggetto di concessione, scala 1:50, a firma di tecnico abilitato;
  - Dichiarazione sulle opere strutturali ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001, secondo le linee guida approvate con D.M. 30/04/2020 e le disposizioni emanate dalla Regione Liguria;
  - (eventuale per dehors soggetti a permesso di costruire) modello A90 "preavviso-denuncia semplificata per interventi privi di rilevanza ai sensi art. 94-bis c.1 lett. c) D.P.R. 380/200";
  - polizza fideiussoria (art 93 regolamento), da produrre prima del rilascio del titolo;
  - Qualora l'intervento ricada in una zona soggetta a tutela paesaggistica a norma dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alla documentazione sopra elencata in relazione alla tipologia di dehors proposto, dovrà esser altresì prodotta:
    - Relazione Paesaggistica contenente le informazioni e la documentazione richiesta dal DPR 31/2017);
- 8) Qualora dovuta, si dovrà allegare richiesta di autorizzazione ex art 21 D.Lgs 42/2004.
- 9) Qualora l'intervento ricada in prossimità di un'area verde in base al Regolamento comunale 19-10-2010, n. 85, il progetto dovrà essere dichiarato conforme e dovranno esser fornite specifiche in merito nella tavola progettuale.
- 10) (eventuale, in caso di esercizio rientrante nelle fasce di inondabilità A e B) copia in formato pdf del Piano di Emergenza redatto o di quello eventualmente già approvato;
- 11) (eventuale, in caso di esercizio rientrante in fascia C) copia in formato pdf del Piano di Emergenza semplificato presentato sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'attività o di quello eventualmente già presentato;
- 12) (eventuale) nulla osta della proprietà di terzi in base al Regolamento Comunale in materia di Commercio e di Polizia Annonaria, art. 83 comma 14 della durata pari alla richiesta per l'occupazione suolo;
- 13) (eventuale) Procura.

## **DOCUMENTAZIONE PROGETTO UNITARIO**

- 1) Istanza sottoscritta da tutti gli esercenti partecipanti al progetto unitario, con documento d'identità in corso di validità dei singolo proponenti;
- 2) Relazione tecnica descrittiva della tipologia di occupazione suolo con indicazione dell'ambito in cui ricade, del Piano Urbanistico Comunale, del Piano di Bacino e dei vincoli monumentali e paesaggistici. Dovranno essere, inoltre, indicate le metrature autorizzate alla somministrazione del pubblico esercizio del quale si richiede il dehors e i calcoli relativi alla superficie richiesta nel progetto unitario per ciascun esercente;

- 3) Planimetrie quotata, scala 1:100, dello stato di fatto autorizzato, dello stato di progetto, dello stato di raffronto, comprensive di rappresentazione di tutto il contesto in cui viene inserita la proposta di occupazione suolo pubblico, dei percorsi pedonali e veicolari, del verde, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici a firma di tecnico abilitato; le planimetrie dello stato di progetto devono indicare l'esatta ubicazione dell'esercizio richiedente con specifica indicazione del n civico, l'indicazione dei confini di proprietà, le distanze da fabbricati e/o dalle altre attività e comprendere al loro interno l'ingombro degli arredi.
- 4) Planimetria quotata in scala 1:200, con l'individuazione dei locali degli esercenti richiedenti, l'individuazione delle aree richieste per l'occupazione suolo e l'indicazione del calcolo delle superfici proporzionate alle superfici di somministrazione
- 5) Fotomontaggio o rendering del manufatto contestualizzato a firma di tecnico abilitato;
- 6) Documentazione fotografica del contesto edilizio e paesaggistico dello stato dei luoghi di dettaglio e a lunga e media distanza, datata e firmata da tecnico abilitato;
- 7) Documentazione fotografica e descrizione tecnica della tipologia di arredo che si intende utilizzare comprensiva di schede tecniche e schede colori a firma di tecnico abilitato;
- 8) Attestazione del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, relazione e tavola dotata di quote altimetriche e lineari, comprensiva di sezione con dimostrazione dell'accessibilità del dehors/manufatto in base a quanto prescritto dal DM 236/89 e smi;
- 9) **in caso di dehors che non sia costituito da soli arredi di base (tavolini e sedie) con accessori (ombrelloni, fioriere, elementi mobili riscaldanti e corpi illuminanti, leggii porta menù e lavagnette) devono esser prodotti anche:**
  - Disegni particolareggiati quotati (piante e prospetti) dei manufatti oggetto di concessione, scala 1:50, a firma di tecnico abilitato;
  - Dichiarazione sulle opere strutturali ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001, secondo le linee guida approvate con D.M. 30/04/2020 e le disposizioni emanate dalla Regione Liguria;
  - (eventuale per dehors soggetti a permesso di costruire) modello A90 "preavviso-denuncia semplificata per interventi privi di rilevanza ai sensi art. 94-bis c.1 lett. c) D.P.R. 380/200";
  - Qualora l'intervento ricada in una zona soggetta a tutela paesaggistica a norma dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alla documentazione sopra elencata in relazione alla tipologia di dehors proposto, dovrà esser altresì prodotta:
    - Relazione Paesaggistica contenente le informazioni e la documentazione richiesta dal DPR 31/2017);
- 10) Qualora dovuta, si dovrà allegare richiesta di autorizzazione ex art 21 D.Lgs 42/2004.
- 11) Qualora l'intervento ricada in prossimità di un'area verde in base al Regolamento comunale 19-10-2010, n. 85, il progetto dovrà essere dichiarato conforme e dovranno esser fornite specifiche in merito nella tavola progettuale.
- 12) (eventuale, in caso di esercizio rientrante nelle fasce di inondabilità A e B) copia in formato pdf del Piano di Emergenza redatto o di quello eventualmente già approvato;
- 13) (eventuale, in caso di esercizio rientrante in fascia C) copia in formato pdf del Piano di Emergenza semplificato presentato sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'attività o di quello eventualmente già presentato;

- 14) (eventuale) nulla osta della proprietà di terzi in base al Regolamento Comunale in materia di Commercio e di Polizia Annonaria, art. 83 comma 14 della durata pari alla richiesta per l'occupazione suolo;
- 15) Procura.
- 16) atto d'impegno alla rinuncia all'indennizzo per sé e aventi causa, ove necessario.

(Allegato A alla DGC 169/2024 – testo coordinato)

**“TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI”****TARIFFE ANNUE****I. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	185,68	131,09	111,05	56,66

**II. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico in ambito commerciale. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	157,94	111,39	94,52	48,07

**III. Occupazioni di qualsiasi natura di soprasuolo. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	57,35	40,93	34,59	17,27

**IV. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	57,35	40,93	34,59	17,27

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino a una capacità non superiore a tremila litri si applica la tariffa di cui sopra.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi di maggiore capacità la tariffa di cui sopra è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (Art. 52, comma VI, del Regolamento).

**V. Occupazioni di soprassuolo in ambito commerciale per pensiline, chioschi e simili. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	48,74	34,81	29,39	14,69

**VI. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno riferita alle piazzole di manovra per gli autoveicoli e di installazione degli impianti di erogazione.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	276,15	194,92	164,76	83,52

**VII. Occupazioni con natanti di cui all'art. 26 Per ogni stallo assegnato.**

Categoria	Unica
Euro	423,34

**VIII. Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.**

Si rinvia all'art. 1 comma 831 e 831-bis della Legge 160/2019 e s.m.i.

**IX. Occupazioni del sottosuolo con condutture e cavi in genere non appartenenti ad aziende di erogazione di pubblici servizi. Per ogni km (o frazione) di percorrenza.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	409,50	364,02	273,00	136,49

L'occupazione è calcolata moltiplicando la lunghezza della condotta o cavo per la profondità di un metro lineare convenzionale.

**X. Occupazione di suolo con chioschi ad uso personale viaggiante AMT. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno:**

**Euro 90,99** indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

**XI. Occupazioni di suolo con cassonetti AMIU. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno:**

Euro 18,20 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

**XII. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per anno e per m<sup>2</sup> ragguagliati alla larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale:**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	93,06	75,61	63,98	52,23

**XIII. Occupazioni realizzate con chioschi assegnati con gara di arredo urbano. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	188,31	132,91	112,60	57,23

**XIV. Occupazioni realizzate con chioschi. Per ogni m<sup>2</sup> e per anno.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	157,78	111,39	94,36	47,96

**XV. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi di tipo emergenziale e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m<sup>2</sup> con riferimento alla zonizzazione somministrazione.**

Tipologia		ZONA 1	ZONA 2
Tavolini	Euro	147,70	88,59
Con pareti	Euro	177,33	118,08

XV-*bis*. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo per consumo sul posto rilasciate in via permanente. Per ogni m<sup>2</sup> con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia		ZONA 1	ZONA 2
Tavolini	Euro	88,62	53,15
Con pareti	Euro	106,40	70,85

## TARIFFE GIORNALIERE

### I. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	1,24	0,86	0,73	0,34

Per i ponteggi cosiddetti "a galleria", non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale l'occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

### II. Occupazioni con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	2,44	1,72	1,46	0,73

Per i ponteggi cosiddetti "a galleria", non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale l'occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

### III. Occupazioni per scavi e rotture suolo. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	3,37	2,38	2,03	1,02

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 100%.

In caso di occupazioni non superiori al m<sup>2</sup> e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

### III bis. Occupazioni suolo riferite a rotture suolo urgenti. Tariffa giornaliera.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	67,56	47,84	40,22	20,14

La tariffa viene applicata per tipologie di scavi non eccedenti la superficie complessiva di 5 m<sup>2</sup>. In caso di scavo con superficie superiore a 5 m<sup>2</sup> e fino a 10 m<sup>2</sup>, il canone relativo viene calcolato applicando la tariffa III bis. maggiorata del 50%. Il canone relativo alla superficie manomessa eccedente 10 m<sup>2</sup>, viene calcolato applicando la tariffa ordinaria con le modalità di cui al punto III.

In caso di occupazioni non superiori al m<sup>2</sup> e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

### III ter. Occupazione per scavi e rotture suolo in caso di cantieri mobili.

Tariffa unica giornaliera per m<sup>2</sup>, indipendentemente dalle categorie delle strade occupate:

**Euro 2,17** a m<sup>2</sup> per giorno.

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 100%.

In caso di occupazioni non superiori al m<sup>2</sup> e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

### IV. Occupazioni temporanee di soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>-

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,41	0,28	0,24	0,12

Le suindicate tariffe sono applicate anche nel caso di occupazioni effettuate con passerelle "pedonali" adiacenti uno steccato, realizzate per consentire il pubblico transito pedonale.

### V. Occupazioni temporanee di sottosuolo pubblico - Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>-

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,41	0,28	0,24	0,12

**VI. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,81	0,58	0,48	0,24

**VII. Occupazioni temporanee di suolo pubblico di operatori commerciali su aree pubbliche al di fuori dei mercati. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Ordinaria	0,98	0,74	0,63	0,30
Superiore a 6 mesi	0,74	0,63	0,49	0,24

**VIII. Occupazioni temporanee in occasione di fiere e sagre. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>.  
Categoria di strada di cui all'allegato B.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta
Euro	6,31	5,14	4,10	2,33	1,38

**IX. Occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup> fino a 100 m<sup>2</sup>.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,24	0,18	0,15	0,10

In caso di occupazioni superiori ai 100 m<sup>2</sup> la superficie eccedente si calcola in ragione del 25%. In caso di occupazioni superiori a 1.000 m<sup>2</sup> la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%.

**X. Occupazioni temporanee con soste operative. Tariffa giornaliera per m<sup>2</sup>.**

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	3,93	2,74	2,35	1,13

**XI. Occupazioni temporanee per manifestazioni commerciali non programmabili ad iniziativa privata. Tariffa giornaliera per m2.**

Categoria	Prima (oltre 90 banchi)	Seconda (da 61 a 90 banchi)	Terza (da 21 a 60 banchi)	Quarta (fino a 20 banchi)
Euro	4,80	3,99	3,15	2,75

La tariffa è aumentata del 20% nelle aree di:

Piazza R. De Ferrari, Largo S. Pertini, Piazza G. Matteotti, Piazza Caricamento, Piazza San Lorenzo e Via San Lorenzo.

**XII. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m<sup>2</sup> con riferimento alla zonizzazione somministrazione.**

Tipologia		ZONA 1	ZONA 2
Tavolini	Euro	0,40	0,24
Con pareti	Euro	0,47	0,32



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI GIUNTA  
337 N. 57 / 2025 DEL 28/02/2025 AD OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DEI DEHORS E CONTESTUALE  
RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

**PARERE TECNICO**  
**(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000 )**

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

28/02/2025

Arch. Gianfranco Di Maio  
Dott.ssa Giorgia Maria Casabona

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

**ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE**

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA**

<b>PROPOSTA:</b>	57 / 2025
Modifica aliquote/tariffe	
<b>OGGETTO:</b>	LINEE DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DEI DEHORS E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

**/NO**

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero		Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

**SI**

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -
2025	30513	3900	9.000.000	8.600.000	- 400.000
2026	30513	3900	9.000.000	9.050.000	+ 50.000
2027	30153	3900	9.000.000	9.250.000	+ 250.000
2025	30514	4081	1.158.000	1.033.000	- 125.000
2026	30514	4081	1.158.000	288.000	- 870.000
2027	30514	4081	20.000	20.000	0

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

**NO**

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera


d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

I DIRIGENTI

Arch. Gianfranco Di Maio  
Dott.ssa Giorgia Maria Casabona



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA  
337 N. 57 / 2025 DEL 27/02/2025 AD OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DEI DEHORS E CONTESTUALE  
RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

**(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, fermo restando che la copertura finanziaria è subordinata all'approvazione della proposta n. 53 del 27/02/2025.

28/02/2025

Il Dirigente Responsabile  
il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente